



DETERMINA ASM
N.141/21 DEL 24.06.2021

OGGETTO: Presa d'atto della convenzione finalizzata alla vendita da parte di Trenitalia di titoli di viaggio del servizio bus tra la stazione ferroviaria di Taormina-Giardini e Taormina centro, operato da ASM.

IL LIQUIDATORE

ASM, avv. Antonio Fiumefreddo

PREMESSO

che è stata assunta al n. 3073 prot. ASM del 22.06.2021, la proposta di convenzione finalizzata alla vendita da parte di Trenitalia di titoli di viaggio del servizio bus tra la stazione ferroviaria di Taormina-Giardini e Taormina centro, operato da ASM, sottoscritta dal Direttore della Divisione passeggeri regionale, dott.ssa Sabrina De Filippis e dal Direttore della Divisione passeggeri LH, ingegnere Paolo Attanasio.

Che la medesima convenzione è stata sottoscritta in pari data dal Liquidatore di ASM, avvocato Antonio Fiumefreddo, per accettazione.

Che si prende quindi atto dall'avvenuta sottoscrizione della convenzione per il servizio in oggetto.

Visto lo Statuto di ASM.

**Tutto ciò premesso
Determina di**

- 1) Prendere atto dall'avvenuta sottoscrizione della convenzione, in data 22.06.2021, della convenzione finalizzata alla vendita da parte di Trenitalia di titoli di viaggio del servizio bus tra la stazione ferroviaria di Taormina-Giardini e Taormina centro, operato da ASM.
- 2) Trasmettere la presente determina agli uffici amministrativi per gli adempimenti conseguenziali.
- 3) Trasmettere la presente determina a Trenitalia SpA.
- 4) Trasmettere la presente determina alla Giunta Municipale di Taormina.

Il coordinatore di esercizio
Sig. Carmelo Zaccone

Il C.U.O.T.
Sig. Carmelo Portogallo



Il Liquidatore
Avv. Antonio Fiumefreddo

Antonio Fiumefreddo

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: Proposta di Convenzione finalizzata alla vendita da parte di Trenitalia di titoli di viaggio del servizio bus tra la stazione ferroviaria di Taormina-Giardini e Taormina Centro (e viceversa), operato dal vettore "Azienda Servizi Municipalizzati Taormina"
Mittente: "Per conto di: divisione_passeggeri_regionale@cert.trenitalia.it" <posta-certificata@pec.aruba.it>
Data: 21/06/2021, 16:56
A: asmtaormina@gigapec.it



Messaggio di posta certificata

Il giorno 21/06/2021 alle ore 16:56:40 (+0200) il messaggio "Proposta di Convenzione finalizzata alla vendita da parte di Trenitalia di titoli di viaggio del servizio bus tra la stazione ferroviaria di Taormina-Giardini e Taormina Centro (e viceversa), operato dal vettore ?Azienda Servizi Municipalizzati Taormina?" è stato inviato da "divisione_passeggeri_regionale@cert.trenitalia.it" indirizzato a: asmtaormina@gigapec.it

Il messaggio originale è incluso in allegato.
Identificativo messaggio: opec2941.20210621165640.03517.916.2.65@pec.aruba.it

— postacert.eml —

Oggetto: Proposta di Convenzione finalizzata alla vendita da parte di Trenitalia di titoli di viaggio del servizio bus tra la stazione ferroviaria di Taormina-Giardini e Taormina Centro (e viceversa), operato dal vettore "Azienda Servizi Municipalizzati Taormina"
Mittente: "divisione_passeggeri_regionale\@cert\trenitalia\it" <divisione_passeggeri_regionale@cert.trenitalia.it>
Data: 21/06/2021, 16:56
A: asmtaormina@gigapec.it

Spett.le Azienda Servizi Municipalizzati Taormina,

si trasmette in allegato la "Proposta di Convenzione finalizzata alla vendita da parte di Trenitalia di titoli di viaggio del servizio bus tra la stazione ferroviaria di Taormina-Giardini e Taormina Centro (e viceversa), operato dal vettore "Azienda Servizi Municipalizzati Taormina", in combinazione ad alcuni servizi ferroviari".

Vi preghiamo di restituire al presente indirizzo Pec, l'Accettazione redatta e sottoscritta su Vostra carta intestata.

Ringraziando, si porgono cordiali saluti

Segreteria del Direttore

Divisione Passeggeri Regionale
Piazza della Croce Rossa, 1
00161 Roma

Rispetta l'ambiente: se non è necessario, non stampare questa mail

—Allegati:—

| | |
|--|--------|
| dati-cert.xml | 1,1 kB |
| postacert.eml | 848 kB |
| SICILIA - Accettazione Accordo Combinato ASM TAORMINA LINK.doc | 154 kB |
| SICILIA - Accordo Combinato ASM TAORMINA LINK.pdf | 461 kB |



Spett.le
AZIENDA SERVIZI MUNICIPALIZZATI TAORMINA
Via Mario e Nicolò Garipoli
98039 Taormina (Messina)
P.I. 019829433
PEC: asmtaormina@gigapec.it

Oggetto: Proposta di Convenzione finalizzata alla vendita da parte di Trenitalia di titoli di viaggio del servizio bus tra la stazione ferroviaria di Taormina-Giardini e Taormina Centro (e viceversa), operato dal vettore “Azienda Servizi Municipalizzati Taormina”, in combinazione ad alcuni servizi ferroviari.

Facendo seguito alle intese intercorse per la stipulazione di una convenzione finalizzata alla vendita da parte di Trenitalia S.p.A. di titoli di viaggio del servizio bus tra la stazione ferroviaria di Taormina-Giardini e Taormina Centro (e viceversa), operato dal vettore “Azienda servizi municipalizzati Taormina”, in combinazione ad alcuni servizi ferroviari, Trenitalia formula qui di seguito la relativa proposta contrattuale.

CONVENZIONE TRA

Trenitalia S.p.A. - società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento della società Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. - con sede legale e amministrativa in Roma, Piazza della Croce Rossa n. 1, Codice Fiscale e Partita IVA 05403151003, capitale sociale Euro 1.607.137.500,00 interamente versato, iscritta al Registro delle Imprese di Roma al n. 05403151003, iscritta al R.E.A. al n. 883047, la quale interviene nel presente accordo nelle persone dell'Ing. Paolo Attanasio in qualità di Direttore Divisione Passeggeri Long Haul e la Dott.ssa Sabrina De Filippis in qualità di Direttore Divisione Passeggeri Regionale,
(di seguito, per brevità, denominata “Trenitalia”),

E



Azienda Servizi Municipalizzati Taormina (in liquidazione - Delibera consiglio comunale n. 36 del 22/09/2011), con sede legale e amministrativa in Via Mario e Nicolò Garipoli, 98039 Taormina (ME), iscritta al Registro delle Imprese di Messina al n. ME-165019, Codice Fiscale e Partita IVA n. 019829433 in persona dell'Avv. Antonino Fiumefreddo, nella sua qualità di liquidatore della società Azienda Servizi Municipalizzati Taormina, (di seguito, per brevità, denominata "ASM Taormina")

che, come sopra costituite, laddove richiamate di seguito, anche "Parte" e congiuntamente "Parti",

PREMESSO CHE

- ASM Taormina è una società individuata quale gestore del servizio di trasporto pubblico locale sul territorio del Comune di Taormina, Contratto Rep. Del G.M. n. 651 del 05/07/1989 sottoscritto con il Comune stesso;
- Trenitalia è la società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane che, per statuto, svolge i servizi di trasporto ferroviario, in virtù di licenza del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ed, in particolare, effettua il servizio di trasporto ferroviario di media e lunga percorrenza ed in ambito regionale;
- Trenitalia ha interesse a proporre alla propria clientela soluzioni di viaggio combinate con il servizio bus tra la stazione ferroviaria di Taormina-Giardini e Taormina Centro (e viceversa) in un'ottica di integrazione modale;
- ASM Taormina, al fine di facilitare la propria clientela, ha interesse a sviluppare la possibilità di acquisto del biglietto per il proprio servizio bus tramite i canali di vendita Trenitalia, in combinazione con percorso ferroviario con origine o destinazione la stazione ferroviaria di Taormina-Giardini;
- in relazione a quanto sopra, le Parti hanno stabilito di realizzare, con l'iniziativa di cui alla presente convenzione, una cooperazione tra vettori, la quale prevede la vendita combinata e contestuale di due distinti e separati contratti di trasporto – ciascuno relativo ad una modalità di trasporto – rappresentati in un unico biglietto/titolo di viaggio (c.d. vendita combinata);
- Trenitalia si è pertanto resa disponibile ad effettuare la vendita dei titoli di viaggio del bus operato da ASM Taormina tra la stazione ferroviaria di Taormina-Giardini e Taormina Centro (e viceversa), adottando una soluzione tecnica che consenta l'acquisto del biglietto per il servizio bus contestualmente all'acquisto dei percorsi ferroviari aventi come origine o destinazione la stazione ferroviaria di Taormina-Giardini;
- Trenitalia ha comunicato con nota prot. TRNIT-DPR.DRS.OCS\P\2021\0021628 del 10/05/2021 alla Regione Siciliana il progetto di intermodalità treno + bus, che prevede l'acquisto del biglietto per il servizio bus, in combinazione con quelli del percorso ferroviario con origine o destinazione la stazione ferroviaria di Taormina-Giardini, anche in riscontro alla nota della Regione Siciliana protocollo n. 12197 dell'08 marzo 2021 con la quale il Servizio 2 - Trasporto Ferroviario del Dipartimento Regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti dell'Assessorato Infrastrutture e Mobilità ha richiesto una valutazione della fattibilità del biglietto combinato su Taormina;
- con la presente convenzione, pertanto, le Parti intendono regolare tutte le caratteristiche delle soluzioni di viaggio combinate di cui ai precedenti punti (*Sezione I della presente convenzione*), nonché



disciplinare le condizioni dell'affidamento a Trenitalia delle relative attività di commercializzazione (*Sezione II della presente convenzione*).

TUTTO CIO' PREMESSO LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE

Art. 1

Premesse e Allegato

Le premesse sopra richiamate e l'allegato 1 costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione (di seguito, per brevità, anche solo "Convenzione").

Sezione I

Accordo fra vettori per la realizzazione di soluzioni di viaggio combinate

Art. 2

Vendita combinata

Trenitalia e ASM Taormina, in qualità di imprese di trasporto, condividono di mettere in atto un'iniziativa di cooperazione vettoriale finalizzata all'offerta alla clientela di soluzioni di viaggio combinate.

In particolare, le Parti stabiliscono che il titolo di viaggio del bus operato da ASM Taormina tra la stazione FS di Taormina-Giardini e Taormina Centro e viceversa (biglietto di corsa semplice) potrà essere offerto alla clientela in combinazione con i titoli di viaggio Trenitalia relativi a servizi ferroviari aventi come origine o destinazione la stazione ferroviaria di Taormina-Giardini.

I layout delle tipologie di biglietti venduti da Trenitalia sono stati condivisi dalle Parti.

In particolare, le Parti, in qualità di vettori, concordano che sui biglietti rilasciati al cliente sarà riportata solo la ragione sociale e la Partita IVA di Trenitalia che, pertanto, assolverà tutti i conseguenti obblighi fiscali.

Art. 3

Responsabilità dei vettori

Le Parti si danno atto che in nessun caso la vendita dei titoli di viaggio per i servizi bus operati da ASM Taormina, in combinazione con i servizi ferroviari di Trenitalia aventi origine o destinazione la stazione ferroviaria di Taormina-Giardini (anche nel caso di emissione di un unico biglietto di corsa semplice), potrà dare luogo od essere interpretata come emissione di titoli di viaggio così detti "globali", ai sensi dell'art. 3 punto n° 10 del Regolamento (CE) n. 1371/2007.

Trenitalia e ASM Taormina si impegnano a prevedere nelle rispettive condizioni generali di trasporto, previa condivisione, specifiche clausole volte a chiarire che i servizi di trasporto operati da Trenitalia e quelli operati da ASM Taormina, ancorché oggetto di vendita combinata ed anche laddove rappresentati da un unico tagliando, si riferiscono comunque a contratti di trasporto distinti tra ciascun vettore ed i relativi passeggeri; di tale evenienza sarà data apposita informativa alla clientela al momento dell'emissione dei titoli di viaggio.



Per i biglietti emessi in combinazione in applicazione della presente Convenzione, in caso di ritardi, perdite di coincidenza o soppressioni, Trenitalia riconoscerà solo ed esclusivamente quanto previsto nel Regolamento (CE) n. 1371/2007, parametrandolo esclusivamente all'importo pagato per il collegamento ferroviario.

Per tutti i titoli di viaggio di ASM Taormina venduti da Trenitalia congiuntamente a quelli ferroviari, la responsabilità del trasporto su gomma è integralmente a carico di ASM Taormina che si impegna a sollevare Trenitalia da qualsiasi pretesa dovesse essere avanzata da terzi relativamente ai predetti servizi di trasporto su gomma.

ASM Taormina assume su di sé ogni costo, spesa ed onere per il soddisfacimento di ulteriori richieste eventualmente avanzate dal cliente utilizzatore finale dei servizi di trasporto bus venduti congiuntamente a quelli ferroviari ai sensi della presente Convenzione, manlevando espressamente Trenitalia per ogni tipo di responsabilità in tale ambito.

Art. 4

Altre previsioni

Le Parti, in caso di violazione delle norme di viaggio da parte dei viaggiatori, applicheranno come di consueto le sanzioni amministrative e le penalità contrattuali previste dalle vigenti normative applicabili alle modalità di trasporto di ciascun vettore.

Le tessere di libera circolazione e i biglietti gratuiti rilasciati dalle singole Parti ai propri dipendenti, restano validi esclusivamente per viaggiare con i servizi dell'azienda di appartenenza.

Sezione II

Accordo per la commercializzazione delle soluzioni di viaggio combinate

Art. 5

Conferimento di mandato con rappresentanza alla commercializzazione dei servizi di trasporto bus

Le Parti, in qualità di vettori, stabiliscono che la vendita combinata di cui alla Sezione I sarà effettuata dal distributore Trenitalia.

ASM Taormina, pertanto, conferisce a Trenitalia – che accetta – mandato con rappresentanza per la commercializzazione dei servizi bus di cui è titolare tra la stazione Taormina-Giardini e Taormina Centro e viceversa in combinazione con quelli ferroviari di Trenitalia aventi rispettivamente come origine o destinazione la stazione ferroviaria di Taormina-Giardini.

Resta fermo che:

- a) il predetto biglietto di corsa semplice per il servizio bus sarà venduto da Trenitalia solo in combinazione con i servizi ferroviari svolti dalla medesima ed aventi origine o destinazione la stazione ferroviaria di Taormina-Giardini;
- b) ASM Taormina continuerà a commercializzare i propri singoli titoli di viaggio dei servizi bus sia con propri canali di vendita diretti che attraverso la propria rete distributiva indiretta, ovvero ancora di affidare il medesimo incarico ad altri distributori.



Art. 6

Obblighi di Trenitalia

Trenitalia, nell'ambito delle attività di commercializzazione di cui al precedente art. 5, in particolare si obbliga a svolgere le seguenti attività:

- a) provvedere, a propria cura e spese, all'approvvigionamento dei supporti cartacei necessari per l'emissione dei titoli;
- b) indicare chiaramente nei medesimi titoli di viaggio sia l'identificativo dei due vettori che quello del soggetto distributore, fermo restando che l'unica P.IVA riportata sui titoli di viaggio sarà quella di Trenitalia ex art. 2 della presente Convenzione;
- c) esigere ed incassare dalla clientela, per la vendita dei titoli di viaggio dei servizi operati da ASM Taormina, il pagamento degli introiti da riversarsi poi a quest'ultima (previa trattenuta, ovvero compensazione finanziaria delle relative provvigioni di commercializzazione, oggetto di distinta fatturazione);
- d) erogare i c.d. "Servizi di Secondo Contatto" (quali, ad esempio, sostituzione o rimborso dei titoli di viaggio afferente al servizio bus) sempre che ciò sia consentito dalle piattaforme di vendita utilizzate da Trenitalia.

Art. 7

Obblighi di Azienda Servizi Municipalizzati Taormina

ASM Taormina, in particolare, si obbliga a:

- a) comunicare eventuali variazioni di offerta di servizio, sia in termini di numero che di prezzo dei propri servizi bus, con un anticipo di due mesi dall'entrata in vigore, al fine di consentire l'adeguamento dei sistemi di vendita utilizzati da Trenitalia;
- b) comunicare, senza ritardo, il verificarsi di eventi di particolare gravità (quali, a titolo esemplificativo, scioperi del proprio personale, incidenti, perturbazioni del traffico) che alterino, o che potrebbero alterare, il regolare svolgimento dei servizi di trasporto operati da ASM Taormina;
- c) comunicare ogni informazione comunque collegata all'esecuzione delle attività di commercializzazione di cui alla presente Convenzione.

Art. 8

Canali di vendita

Trenitalia effettuerà le vendite di cui al precedente art. 5 attraverso i seguenti canali:

- biglietterie Trenitalia;
- biglietterie automatiche Trenitalia (c.d. self service);
- agenzie di Viaggio e Punti Vendita Autorizzati;
- on line (sito www.trenitalia.com, Mobile e App).

Art. 9

Provvigione

Quale corrispettivo per le attività di commercializzazione effettuate da Trenitalia in nome e per conto di ASM Taormina, di cui alla presente Sezione, ASM Taormina medesima riconoscerà a Trenitalia una provvigione pari al 5% del prezzo facciale di ciascun titolo di viaggio, attualmente fissato dalla Regione Siciliana e praticato:



- dalla stazione ferroviaria di Taormina-Giardini a Taormina Centro in euro 1,10 (uno/10) per biglietto di corsa semplice.

La predetta provvigione si deve considerare come remunerazione onnicomprensiva per tutti i costi sostenuti dal distributore Trenitalia fermo restando l'adeguamento della stessa per ogni rinnovo annuale.

La predetta provvigione verrà rendicontata e liquidata a Trenitalia secondo le modalità previste nel successivo articolo 11.

Art. 10

Controlli e verifiche

ASM Taormina si riserva la facoltà di compiere, in qualsiasi momento, controlli e verifiche presso i punti vendita di Trenitalia allo scopo di accertare l'osservanza delle obbligazioni derivanti dalla presente Convenzione.

Trenitalia è tenuta a prestare la necessaria collaborazione per le verifiche ed i controlli di cui sopra, fermo restando l'obbligo per ASM Taormina di adottare tutte le cautele tese ad evitare che l'esercizio della facoltà di cui al presente articolo comporti un eccessivo aggravio all'espletamento dell'attività distributiva di Trenitalia.

Art. 11

Rendicontazione e pagamenti

Con riferimento alla commercializzazione da parte di Trenitalia dei titoli di viaggio del servizio di titolarità di ASM Taormina, Trenitalia si obbliga a rendicontare tutte le vendite effettuate entro il giorno 10 del mese successivo a quello di riferimento e successivamente, come meglio precisato di seguito, a versare a ASM Taormina gli introiti delle vendite dei titoli di viaggio emessi previa trattenuta ovvero compensazione finanziaria delle relative provvigioni (da considerare al netto dell'IVA in caso di applicazione dello *split payment*).

Quanto alla fatturazione delle prestazioni previste nella presente Convenzione:

- ASM Taormina fatturerà a Trenitalia S.p.A. - Divisione Passeggeri Regionale Piazza della Croce Rossa, 1 – 00161 Roma - Partita IVA 05403151003, codice destinatario "RYRNP0U" (si precisa che il penultimo carattere è uno zero), la quota di introiti di sua spettanza entro il 20 del mese successivo a quello di riferimento;
- Trenitalia fatturerà a ASM Taormina, codice destinatario NXQ8FV, l'importo della provvigione spettante entro il 20 del mese successivo a quello di riferimento e comunque non oltre la data di riversamento degli introiti delle vendite dei titoli di viaggio emessi;
- Trenitalia, al ricevimento della fattura della Società ASM Taormina, entro 30 giorni verserà a ASM Taormina la quota incassata in forza del mandato a vendere con rappresentanza ad essa conferito, al netto della provvigione ad essa riconosciuta sul conto corrente iban: IT3400538782599000035294935 acceso presso BPER, filiale di Taormina, intestato a ASM Taormina.

Sezione III

Disposizioni comuni



Art. 12

Durata

La presente Convenzione è valida dalla stipula e fino al 31 dicembre 2021.

Resta inteso che l'attività di vendita di cui all'articolo 2 inizierà nei tempi tecnici necessari per le implementazioni sui sistemi di vendita.

L'eventuale sospensione/cessazione, per qualsivoglia motivo, del servizio ad opera di ASM Taormina determinerà la conseguente automatica sospensione/cessazione dell'efficacia della presente Convenzione, senza oneri e spese a carico di Trenitalia.

L'eventuale sospensione/cessazione del servizio da parte di ASM Taormina dovrà essere comunicata a Trenitalia con un anticipo di 60 gg, necessari per l'aggiornamento dei sistemi di vendita.

Le Parti concordano che eventuali revisioni delle condizioni, anche economiche, della presente Convenzione potranno essere adottate soltanto previo accordo scritto tra le Parti, formalizzato tramite scambio di corrispondenza. In particolare, eventuali variazioni di offerta di servizio in termini di numero o di prezzo del servizio dovranno essere comunicate da ASM Taormina a Trenitalia con un anticipo di due mesi dall'entrata in vigore per consentire l'adeguamento dei sistemi di vendita.

Art. 13

Comunicazioni alla clientela

ASM Taormina si impegna, per l'intera durata della presente Convenzione, ad effettuare adeguate comunicazioni informative alla propria clientela, sul contenuto di quanto pattuito nel presente atto, segnatamente al precedente art. 3 ("Responsabilità").

ASM Taormina dichiara sin d'ora di tenere Trenitalia sollevata e indenne da ogni responsabilità per danni e spese che dovessero derivarle in occasione di qualsivoglia contestazione, ivi incluse quelle provenienti dalle associazioni, anche a tutela dei consumatori o da Autorità Pubbliche relativamente a carenza o inesattezza di informazioni effettuate da ASM Taormina.

Art. 14

Trattamento reclami dei passeggeri

Fermo restando la collaborazione delle Parti, sarà esclusiva cura ed onere della Parte che svolge i servizi di trasporto, cui il reclamo si riferisce, fornire una risposta al cliente, rispettando, nel caso di trasporto ferroviario, i termini e le condizioni previste dal Regolamento (CE) n. 1371/2007 e dalla Delibera n.106/2018 dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti.

La trasmissione all'altra Parte di reclami o di eventuali segnalazioni della clientela, nonché degli elementi di risposta, avverrà mediante corrispondenza elettronica certificata agli indirizzi:

- per ASM Taormina: asmtaormina@gigapec.it;
- per Trenitalia: direzionesicilia@cert.trenitalia.it.

Al fine di consentire una più efficiente e tempestiva gestione dei reclami della clientela, la Parte che riceve un reclamo afferente a servizi di trasporto pubblico svolti dall'altra Parte provvederà a:



- trasmettere il reclamo a quest'ultima entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dal giorno di ricevimento del medesimo, salvo eventi particolari per i quali sia necessario un tempo di trasmissione maggiore;
- dare comunicazione al cliente dell'avvenuta trasmissione del reclamo all'altra impresa, fornendo i riferimenti dell'ufficio competente a rispondere al passeggero e verso il quale questi potrà eventualmente inviare successive comunicazioni.

Qualora nel reclamo siano contenute lamentele relative all'attività di trasporto di entrambe le imprese, la Parte che riceve il reclamo lo trasmette all'altra entro il termine di 5 (cinque) giorni lavorativi dal ricevimento del medesimo, salvo eventi particolari per i quali sia necessario un tempo di trasmissione maggiore. Ciascuna Parte risponde al cliente con riferimento al servizio di propria competenza, previo opportuno coordinamento con l'altra Parte.

Qualora nel reclamo siano contenute anche lamentele relative all'attività di vendita svolta da Trenitalia, in esecuzione del mandato conferito, Trenitalia medesima, ove il reclamo si riferisca ai servizi di trasporto svolti solo dall'altra Parte, fornirà a quest'ultima, entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento del reclamo o dalla sua richiesta, gli elementi di risposta di propria competenza, unitamente alla eventuale soluzione a cui si rende disponibile al fine di risolvere il disservizio segnalato dal cliente.

Le Parti concordano un termine più ampio per l'invio del reclamo, comunque non superiore a 15 (quindici) giorni naturali consecutivi dal ricevimento del reclamo, nei casi in cui si registri un picco di reclami/ricieste di indennizzo/ricieste di rimborso connesse ad eventi eccezionali e notori, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, sinistri ferroviari, eventi metereologici, prescrizioni dell'Autorità, ecc.

Per rendere il flusso di comunicazione più efficace, ciascuna impresa si impegna ad individuare ed a comunicare tempestivamente alle altre imprese, i nominativi dei riferimenti territoriali deputati alla gestione dei reclami.

La trasmissione di reclami, di eventuali segnalazioni e degli elementi di risposta di cui sopra avverrà a titolo gratuito, senza che alcunché possa essere preteso nei confronti dell'altra impresa ferroviaria.

Al verificarsi della mancata trasmissione del reclamo entro i termini previsti nel presente articolo, le Parti hanno facoltà di applicare le penali come previste dall'art. 14/bis "Penali".

Articolo 14/bis

Penali

È in facoltà di Trenitalia applicare a ASM Taormina, al verificarsi della mancata trasmissione del reclamo entro il termine previsto dall'art. 14 "Trattamento reclami dei passeggeri", una penale di importo pari a euro 100,00, oltre al ribaltamento delle eventuali sanzioni ricevute da qualsiasi Autorità.

Trenitalia dopo avere riscontrato la sopraindicata violazione, applicherà immediatamente la predetta penale, dandone notizia a ASM Taormina a mezzo PEC. ASM Taormina, entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla data di ricezione della suddetta comunicazione, potrà fornire a Trenitalia le opportune giustificazioni che, laddove ritenute valide, saranno condizione sufficiente a ripristinare la situazione *ex ante*, determinando l'annullamento della penale applicata.



È in facoltà di ASM Taormina applicare a Trenitalia, al verificarsi della mancata trasmissione del reclamo entro il termine previsto dall'art. 14 "Trattamento reclami dei passeggeri", una penale di importo pari a euro 100,00, oltre al ribaltamento delle eventuali sanzioni ricevute da qualsiasi Autorità.

ASM Taormina dopo avere riscontrato le sopraindicate violazioni, applicherà immediatamente la predetta penale, dandone notizia a Trenitalia a mezzo PEC. Trenitalia, entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla data di ricezione della suddetta comunicazione, potrà fornire a ASM Taormina le opportune giustificazioni che, laddove ritenute valide, saranno condizione sufficiente a ripristinare la situazione *ex ante*, determinando l'annullamento della penale applicata.

È fatto salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

Art. 16

Recesso

Ciascuna delle Parti può recedere per giustificati motivi dalla presente Convenzione con un preavviso di tre mesi.

Il recesso dovrà essere comunicato con lettera raccomandata a/r o PEC, che dovrà pervenire all'altra Parte entro il termine perentorio di cui al precedente comma.

La Parte recedente dovrà corrispondere all'altra solo le somme di cui risulta debitrice fino alla data di effettiva cessazione degli effetti contrattuali, e null'altro.

Art. 17

Trasparenza prezzi

Le Parti espressamente ed irrevocabilmente:

- dichiarano che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione della presente Convenzione;
- dichiarano di non avere corrisposto, né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso imprese collegate o controllate, somme e/o altri corrispettivi a titolo di intermediazione o simili e comunque volte a facilitare la conclusione della Convenzione stessa;
- si obbligano a non versare ad alcuno, a qualsiasi titolo, somme finalizzate a facilitare e/o rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione della presente Convenzione rispetto agli obblighi con esso assunti e a non compiere azioni comunque volte agli stessi fini.

Nel caso in cui risultasse non conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del comma precedente, ovvero uno dei contraenti non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata della presente Convenzione, quest'ultima si intenderà automaticamente risolta ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile per fatto e colpa del contraente inadempiente, che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

Art. 18

Cessione dei crediti

I crediti e i debiti derivanti dalla presente Convenzione possono formare oggetto di cessione o di delegazione o di mandato all'incasso o di qualsiasi atto di disposizione ("Cessione") a favore di Fercredit-Servizi Finanziari S.p.A. – società del Gruppo FS Italiane S.p.A. o di intermediari bancari e finanziari autorizzati e vigilati dalla Banca d'Italia.



Entro 20 giorni dal ricevimento della notifica della Cessione, Trenitalia può opporre diniego espressamente motivato.

In ogni caso, Trenitalia può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto con questo stipulato.

Art. 19

Clausola di integrità

ASM Taormina dichiara, garantisce e assicura che nello svolgimento delle attività oggetto della presente Convenzione, ivi incluse le attività ad esso connesse:

1. conformerà i propri comportamenti ai principi di lealtà, correttezza, integrità e trasparenza;
2. opererà nel pieno rispetto di tutte le leggi, norme e regolamenti applicabili e non porrà in essere alcuna condotta che possa integrare in alcun modo le ipotesi di reato indicate nel D.lgs. n. 231/2001 e s.m.i., e comunque, a titolo esemplificativo e non esaustivo, omicidio colposo, lesioni personali colpose, i reati di frode, reati societari, reati tributari, riciclaggio, autoriciclaggio, appropriazione indebita, estorsione, concussione, reati corruttivi, traffico di influenze illecite ed altre fattispecie criminose relative a delitti contro la pubblica amministrazione ed il patrimonio;
3. osserverà, garantendone l'ottemperanza - previa adeguata informativa - da parte dei propri funzionari, dipendenti, nonché agenti, consulenti, rappresentanti, subappaltatori e subcontraenti impiegati ai fini dell'esecuzione della presente Convenzione, per tutta la durata della presente Convenzione, ogni normativa e regolamento in materia di anticorruzione applicabile, ivi compreso, ma non solo, il D.lgs. n. 231/2001 e s.m.i. In particolare e in coerenza con tali normative, ASM Taormina si impegna ad astenersi nello svolgimento delle attività connesse alla presente Convenzione (a) dall'offrire, promettere, elargire, direttamente o indirettamente, anche per interposta persona, denaro o altre utilità, benefici, vantaggi, indebitamente, a un Pubblico Ufficiale o ad un Incaricato di Pubblico Servizio, per sé o per altri, o a qualsivoglia soggetto terzo e (b) dal sollecitare o dall'accettare, direttamente o indirettamente, anche per interposta persona, offerte di danaro o altre utilità, benefici, vantaggi, non dovuti, per sé o per altri, da un Pubblico Ufficiale, un Incaricato di Pubblico Servizio o da un qualsivoglia soggetto terzo.

ASM Taormina dichiara e garantisce:

- (a) di aver preso visione del Codice Etico del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, pubblicato al seguente indirizzo Internet: <http://www.fsitaliane.it> nella sezione "Il Gruppo" sottosezione "Governance - Codice etico", che è parte integrante del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.lgs. n. 231/2001 e s.m.i. di Trenitalia SpA, ("Modello 231") di averne ben compreso i principi etico-comportamentali attesi, i contenuti e le finalità e di obbligarsi al loro pieno ed integrale rispetto;
- (b) di aver preso visione del Modello 231 di Trenitalia SpA, disponibile al seguente indirizzo Internet: <http://www.trenitalia.com>, sezione "Info e Assistenza", area "Etica, compliance e integrità", di averne ben compreso i principi etico-comportamentali attesi, i contenuti e le finalità e di obbligarsi al loro pieno ed integrale rispetto.

La violazione di uno qualsiasi dei principi etico-comportamentali e delle previsioni contenuti nel Codice Etico del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane e/o nel Modello 231, nonché il mancato rispetto degli impegni di cui ai precedenti punti sub 1), 2) e 3) del presente articolo configurano un'ipotesi di risoluzione di diritto della presente Convenzione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 del codice civile, fatto salvo in ogni caso ogni altro rimedio di legge, ivi incluso il diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti.

ASM Taormina prende atto che le segnalazioni rilevanti ai sensi e per gli effetti del Modello 231, ivi incluso il Codice Etico, e di quanto previsto ai precedenti punti sub 1), 2) e 3) devono essere effettuate



secondo le modalità e tramite i canali indicati sul sito internet della Società nell'area "Etica, compliance e integrità" sopra indicata.

Art. 20

Riservatezza

ASM Taormina si impegna a non rivelare a terzi e a non usare in alcun modo, per motivi che non siano strettamente attinenti all'esecuzione della presente Convenzione, le informazioni relative a fatti, atti e programmi di Trenitalia che vengono messi a sua disposizione o di cui venga a conoscenza in occasione della Convenzione stessa.

È fatto divieto a ASM Taormina di fare o autorizzare terzi a realizzare pubblicazioni sui risultati delle attività/servizi ricevuti in virtù della presente Convenzione, i cui diritti sono riservati in via esclusiva a Trenitalia.

Gli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo restano vincolanti senza limite di tempo, anche in caso di risoluzione della presente Convenzione.

ASM Taormina è responsabile nei confronti di Trenitalia dell'esatta osservanza degli obblighi di cui ai precedenti commi del presente articolo da parte dei propri dipendenti, ausiliari e collaboratori, nonché dei propri subappaltatori o subcontraenti in genere e dei dipendenti, ausiliari e collaboratori di questi ultimi.

Art. 21

Trattamento dei dati personali - artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679

1. Finalità del trattamento e base giuridica

Nel corso dello svolgimento delle attività connesse all'esecuzione della presente Convenzione, ciascuna delle Parti tratterà dati personali riferibili a dipendenti e/o collaboratori dell'altra Parte, motivo per il quale ciascuna di esse si impegna a procedere al trattamento di tali dati personali in conformità alle disposizioni di cui al Regolamento UE 2016/679 e al D.Lgs. 196/2003, così come modificato dal D.Lgs. 101/2018, in materia di protezione dei dati personali, nonché a tutte le norme di legge di volta in volta applicabili.

Le Parti si impegnano a condurre le attività di trattamento di dati personali sulla base dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e riservatezza degli interessati, e solo ed esclusivamente per la finalità di esecuzione della presente Convenzione, (Base giuridica: Contrattuale), nonché degli eventuali obblighi di legge (Base giuridica: Legale).

2. Tipologie di dati personali

I dati personali raccolti nell'ambito dell'esecuzione della presente Convenzione rientrano nelle seguenti categorie:

- Dati Comuni acquisiti direttamente dal contraente o dai dipendenti del contraente: dati anagrafici, dati di contatto (PEC, e-mail, contatti telefonici).

I predetti dati saranno trattati con supporti informatici e cartacei in modo da garantire idonee misure di sicurezza e riservatezza.

3. Dati di contatto di Titolari e DPO



Per l'esecuzione della presente Convenzione i riferimenti dei Titolari del trattamento e dei rispettivi Data Protection Officer (DPO) sono:

Per Trenitalia:

Titolare del Trattamento è Trenitalia S.p.A., rappresentata dall'Amministratore Delegato, contattabile all'indirizzo mail titolaretrattamento@trenitalia.it, con sede legale in Roma, Piazza della Croce Rossa, 1.

Il Data Protection Officer è contattabile all'indirizzo mail protezionedati@trenitalia.it.

Per ASM Taormina:

Titolare del Trattamento è l'Avv. Antonino Fiumefreddo, rappresentante legale di ASM Taormina, contattabile all'indirizzo mail asmtaormina@gigapec.it, con sede amministrativa in Taormina c/o Park Lumbi via Mario e Nicolò Garipoli.

4. Conservazione dei dati

I dati personali raccolti nell'ambito di cui alla presente Convenzione saranno trattati da ciascuna delle Parti limitatamente al periodo di tempo necessario al perseguimento delle finalità di cui sopra. Nel caso in cui esigenze di tipo contabile/amministrativo ne richiedano la conservazione per periodi più estesi, gli stessi saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a 10 anni dalla scadenza della presente Convenzione.

5. Diritti degli Interessati

Il Regolamento UE 2016/679 (artt. da 15 a 23) conferisce agli interessati l'esercizio di specifici diritti. In particolare, in relazione al trattamento dei propri dati personali, gli interessati hanno diritto di chiedere l'accesso, la rettifica, la cancellazione, la limitazione, l'opposizione e la portabilità; inoltre possono proporre reclamo, nei confronti dell'Autorità di Controllo, che in Italia è il Garante per la Protezione dei Dati Personali. A tal proposito, ciascuna delle Parti si impegna a garantire l'esercizio di tali diritti da parte degli interessati. Dichiara, inoltre, espressamente di aver debitamente informato i propri dipendenti e/o collaboratori ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679.

Art. 21/bis

Accordo di Data Protection Contitolari

Considerato che le attività previste nella presente Convenzione comportano la determinazione congiunta di finalità e mezzi del trattamento di dati personali da parte di Trenitalia (Titolare 1) e ASM Taormina (Titolare 2), limitatamente alla finalità di verifica della validità delle soluzioni di viaggio combinate nominative, i diritti e gli obblighi di Titolare 1 e Titolare 2 vengono disciplinati dalle Parti tramite specifico Accordo Data Protection ai sensi dell'art. 26 del GDPR (General Data Protection Regulation – Reg. UE 679/2016), che si allega alla presente Convenzione e che costituisce parte integrante della stessa.

Il soggetto designato da Trenitalia (Titolare 1) quale referente per l'Accordo di Data Protection ("ADP") è l'ingegner Silvio Damagini, Direttore della Direzione Regionale Sicilia, datamanager_sicilia@trenitalia.it, che, in base alle attività assegnate ed all'assetto delle responsabilità individuate nella Società in relazione al rispetto del GDPR e del Dlgs 196/03 "Codice di protezione dei dati personali" e s.m.i., riveste il ruolo di Data Manager.



Il Data Manager, autorizzato da Trenitalia (Titolare 1) individuata Co-Titolare per il trattamento dei dati sotto la propria autorità, verificherà che le attività di trattamento dei dati personali siano conformi a quanto disciplinato nell'ADP anche con riferimento alle misure tecniche organizzative determinate in base alle rispettive responsabilità per l'adempimento degli obblighi derivanti dal GDPR ed in particolare per quanto riguarda gli obblighi di informativa e l'esercizio dei diritti dell'interessato.

Art. 22

Domicilio delle Parti

A tutti gli effetti, derivanti dalla presente convenzione:

- Trenitalia elegge il proprio domicilio in Roma, Piazza della Croce Rossa 1, partita IVA n. 05403151003, con l'intesa che, ove tale domicilio venisse a mancare, il medesimo si intenderà trasferito presso il Municipio di Roma; la presente convenzione sarà gestita dalla Direzione Regionale Sicilia con sede in via Oreto Nuova-Fondo Alfano s.n.c., 90124 Palermo, PEC direzionesicilia@cert.trenitalia.it;
- ASM Taormina dichiara il proprio domicilio fiscale in Taormina (ME), via Mario e Nicolò Garipoli, ed il proprio Codice Fiscale e Partita IVA n. 01982940833.

Art. 23

Clausola fiscale

Le eventuali modifiche del regime fiscale non danno luogo, in nessun caso, a variazioni del corrispettivo pattuito.

La presente Convenzione, conclusa mediante scambio di lettere secondo l'uso del commercio, è soggetta ad I.V.A. ed esente da registrazione fino al caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 comma 2 e dell'art. 1, comma 1 lett. a) Tariffa Parte II, del D.P.R. 26/4/1986.

I tributi fiscali inerenti e conseguenti il presente Accordo sono a carico delle Parti secondo legge.

Art. 24

Clausola di Sicurezza delle informazioni e dei sistemi informatici

In ottemperanza alle disposizioni del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane in tema di sicurezza delle informazioni e dei sistemi informatici, ASM Taormina è tenuta a garantire la sicurezza del sistema informatico utilizzato per l'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto, ivi comprese le relative attività di trasmissione, ricezione, conservazione e condivisione telematica di tutta la documentazione riconducibile all'esecuzione del medesimo atto.

A tal fine, con la sottoscrizione del presente atto, ASM Taormina si obbliga a:

- a) rispettare i seguenti controlli essenziali di sicurezza informatica:
1. nominare un referente che sia responsabile per il coordinamento delle attività di gestione e di protezione delle informazioni e dei sistemi informatici;
 2. identificare e rispettare le leggi e/o i regolamenti con rilevanza in tema di cyber security che risultino applicabili;
 3. assicurare e garantire che tutti i dispositivi che lo consentono siano dotati di un software di protezione (antivirus, anti-malware, ecc.) regolarmente aggiornato;
 4. assicurare e garantire che le password siano diverse per ogni account, della complessità adeguata e con procedure di blocco automatico a seguito di reiterati tentativi. Viene valutato, inoltre, l'utilizzo dei sistemi di autenticazione più sicuri offerti dal provider del servizio (es. autenticazione a due fattori);



5. assicurare e garantire che il personale autorizzato all'accesso, remoto o locale, ai servizi informatici disponga di utenze personali non condivise con altri; che l'accesso sia opportunamente protetto; che i vecchi account non più utilizzati siano disattivati;
 6. assicurare e garantire che tutti i collaboratori ed il personale siano adeguatamente sensibilizzati e formati sui rischi di cyber security e sulle pratiche da adottare per l'impiego sicuro degli strumenti aziendali (es. riconoscere allegati e-mail, utilizzare solo software autorizzato, bloccare il dispositivo in caso di non utilizzo, ecc.);
 7. assicurare e garantire che la configurazione iniziale di tutti i sistemi e dispositivi sia svolta da personale esperto, responsabile per la configurazione sicura degli stessi;
 8. assicurare e garantire che in caso di utilizzo di applicazioni web con accesso da rete pubblica, o di gestione remota dei server e dei dispositivi di rete, siano utilizzati protocolli di rete cifrati (es. SSH, SSL);
 9. assicurare e garantire che siano eseguiti periodicamente backup delle informazioni e dei dati e che tali backup siano conservati in modo sicuro e verificati periodicamente, fermo restando che, ove richiesto, i dati saranno resi tempestivamente disponibili;
 10. assicurare e garantire che le reti e i sistemi siano protetti da accessi non autorizzati attraverso strumenti specifici (es: Firewall e altri dispositivi/software anti-intrusione);
 11. assicurare e garantire che tutti i software in uso (inclusi i firmware) siano aggiornati all'ultima versione consigliata dal produttore;
- b) segnalare con la massima tempestività di aver subito un eventuale attacco informatico contattando il numero 33316360190, o scrivendo all'indirizzo mail securityincident@fsitaliane.it;
- c) effettuare un back-up della documentazione informatica di cui sopra su un sistema off-line al fine di evitare, quantomeno, la perdita degli atti e, in caso di adempimenti con scadenza imposta da contratto o norma di legge, a produrre la documentazione secondo una tempistica che consenta il rispetto dei termini di legge o di contratto, anche in caso di attacco informatico;
- d) consentire l'accesso del personale incaricato da Trenitalia per la verifica delle misure minime adottate ai sensi della precedente lettera a), nel rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati personali.

Resta inteso che in caso di inadempimento parziale o integrale anche di uno soltanto degli obblighi sopra elencati, Trenitalia avrà facoltà di risolvere il presente atto ai sensi dell'art. 1456 c.c. e, indipendentemente dall'esercizio di tale facoltà, il diritto all'integrale risarcimento dei danni subiti in conseguenza dell'inadempimento.

Art. 25

Controversie, foro competente e diritto applicabile

Non è ammessa la competenza arbitrale.

Tutte le controversie comunque derivanti dalla presente Convenzione saranno deferite, in via esclusiva, alla competenza del Tribunale di Roma.

La presente Convenzione è regolata dal diritto italiano.

Art. 26

Disposizioni finali

La Convenzione è stata oggetto di articolata trattativa tra le Parti, che ne hanno discusso e approvato ogni singola clausola, e pertanto gli artt. 1341 e 1342 del codice civile non trovano applicazione.



Qualora concordiate con la nostra proposta, Vi preghiamo di farci pervenire una nota su Vostra carta intestata contenente la riproduzione pedissequa del testo sopra riportato, (comprensivo dell'Allegato), siglata in ogni pagina e sottoscritta per accettazione piena e incondizionata dal Vostro Legale Rappresentante o da altro soggetto munito di apposita procura.

La suddetta nota dovrà essere inviata a:

Trenitalia S.p.A.

Divisione Passeggeri Regionale

All'attenzione del Direttore

Dott.ssa Sabrina De Filippis

Piazza della Croce Rossa, 1

00161 - Roma

PEC: divisione_passeggeri_regionale@cert.trenitalia.it

Distinti saluti.

DIVISIONE PASSEGGERI LH

Il Direttore

Paolo Attanasio

DIVISIONE PASSEGGERI REGIONALE

Il Direttore

Sabrina De Filippis

(Allegato: n.1)



Accordo di Data Protection

TRA

Trenitalia S.p.A. - società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento della società Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. - con sede legale e amministrativa in Roma, Piazza della Croce Rossa n. 1, Codice Fiscale e Partita IVA 05403151003, capitale sociale Euro 1.607.137.500,00 interamente versato, iscritta al Registro delle Imprese di Roma al n. 05403151003, iscritta al R.E.A. al n. 883047, la quale interviene nel presente accordo nelle persone dell'Ing. Paolo Attanasio in qualità di Direttore Divisione Passeggeri Long Haul e la Dott.ssa Sabrina De Filippis in qualità di Direttore Divisione Passeggeri Regionale,
(di seguito denominato "Trenitalia" o "Titolare 1"),

E

Azienda Servizi Municipalizzati Taormina (in liquidazione - Delibera consiglio comunale n. 36 del 22/09/2011), con sede legale e amministrativa in Via Mario e Nicolò Garipoli, 98039 Taormina (ME), iscritta al Registro delle Imprese di Messina al n. 165019, Codice Fiscale e Partita IVA n. 01982940833 in persona dell'Avv. Antonino Fiumefreddo, nella sua qualità di liquidatore della società Azienda Servizi Municipalizzati Taormina,
(di seguito denominato "Titolare 2");

Titolare 1 e Titolare 2 verranno in seguito indicati come "la Parte" o congiuntamente "le Parti".

PREMESSO CHE:

- i termini e le espressioni utilizzati nel presente Accordo hanno il significato loro attribuito dal Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 ("GDPR" o Normativa DP);
- è stato identificato il trattamento di dati personali consistente nell'esecuzione delle seguenti operazioni:

| Trattamento | Dati | Interessati | Rapporto tra le parti |
|---------------------|---|-------------|-----------------------|
| <i>Controlleria</i> | <u>Dati anagrafici</u> (dati comuni) | Clienti | Contitolarità |

Le Parti sono "Contitolari" del Trattamento – secondo il combinato disposto degli articoli 4, par. 1, nr. 7 e 26, par. 1, del GDPR – perché determinano congiuntamente le finalità e i mezzi del trattamento limitatamente alla finalità di verifica della validità delle soluzioni di viaggio combinate.



Ciò premesso, con il presente Accordo le Parti determinano in modo chiaro le rispettive responsabilità per l'adempimento degli obblighi derivanti dal GDPR con riferimento al trattamento **“Controlleria”**, in particolare per quanto riguarda le informazioni da fornire all'interessato con l'informativa (artt. 13 e 14 GDPR) e il punto di contatto per l'esercizio dei diritti dell'interessato.

Le premesse e gli allegati, insieme agli articoli, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

Scopo

Le Parti riconoscono reciprocamente di conoscere e applicare, all'interno delle proprie organizzazioni, tutte le norme e i regolamenti vigenti (nonché quelli emanati e ancora pienamente applicabili) sul trattamento dei dati personali, sia primari che secondari, rilevanti per la corretta gestione del Trattamento.

Le Parti identificano i metodi e le misure più appropriati per garantire che tutte le operazioni di trattamento siano conformi ai principi generali di cui all'articolo 5 del GDPR e alla legislazione nazionale dello Stato membro in cui viene effettuato il trattamento, con particolare riferimento ai principi di liceità, correttezza e trasparenza nei confronti degli interessati, così come la limitazione delle finalità, la minimizzazione dei dati e l'accuratezza del trattamento.

Obblighi verso gli interessati

Ciascuna Parte garantirà:

- a) di fornire all'interessato un'informativa sulla protezione dei dati in conformità alle prescrizioni degli articoli 13 e 14 del GDPR, avendo cura di specificare l'ambito del trattamento per il quale esiste una contitolarità (controlleria);
- b) di mettere a disposizione, su richiesta delle altre Parti, tutti i documenti che confermano la comunicazione dell'informativa.

Esercizio dei diritti da parte degli interessati

La Parte che riceve la richiesta, informa l'interessato dei termini essenziali del presente Accordo. Ciascuna Parte garantisce e rende effettivi i diritti di cui agli articoli 15 (diritto di accesso) - 16 (diritto alla rettifica) - 17 (diritto alla cancellazione) - 18 (diritto alla limitazione del trattamento) -19 (obbligo di notifica relativo al diritto alla rettifica o cancellazione di dati personali o restrizione del trattamento) - 20 (portabilità dei dati) - 21 (diritto di opposizione) del GDPR, indipendentemente verso chi di loro tali diritti saranno esercitati dall'interessato.

In ogni caso, ciascuna Parte, sebbene non direttamente sollecitata a trattare le istanze degli interessati che esercitano i propri diritti, coopererà con l'altra Parte che riceve le richieste di tali interessati, al fine di garantire il completo soddisfacimento alle richieste degli interessati, purché in linea con la normativa applicabile. In caso contrario, la Parte che ha determinato, con la sua condotta negligente, un inadempimento in tal senso, è esposta al ricorso legale dell'altra Parte come risultato della perdita economica (compresi i costi legali) sofferta da quest'ultima in conseguenza dell'azione di risarcimento dei danni intrapresa dall'interessato contro di essa.

Impostazione Organizzativa

Le Parti supervisionano - ciascuna nell'ambito della propria organizzazione - il trattamento dei dati, anche attraverso la predisposizione dei ruoli soggettivi *data protection* previsti dal GDPR come:



- a) i Responsabili del trattamento dei dati di comprovata competenza, vincolandoli ad osservare i requisiti dell'articolo 28 del GDPR;
- b) le persone autorizzate al trattamento che agiscono sotto l'autorità del titolare o dei responsabili del trattamento e ai quali sono fornite le istruzioni per l'uso di sole informazioni inerenti ai compiti loro assegnati, conformemente all'articolo 29 del GDPR;
- c) nel caso in cui una delle Parti è tenuta a, o intende volontariamente nominare un Responsabile della Protezione dei Dati ("RPD") ai sensi dell'articolo 37 del GDPR, e lo scopo della supervisione esercitata dal RPD riguarda anche il trattamento di dati svolti in contitolarità, informa l'altra Parte della scelta effettuata.

Valutazione dell'adeguatezza

Le Parti concordano che, in considerazione dei rischi limitati connessi al trattamento di controlleria, non sia necessaria una formalizzazione delle valutazioni di adeguatezza.

Misure tecniche ed organizzative

Le Parti stabiliscono, di comune accordo, le misure tecniche e organizzative idonee a garantire la minimizzazione dei rischi con riguardo al trattamento dei dati personali. Le Parti supervisionano, anche mediante le rispettive organizzazioni interne, l'effettiva e continua adozione di tali misure.

Violazioni di dati personali (data breach)

Ciascuna Parte notificherà immediatamente all'altra Parte qualsiasi violazione di dati personali ("data breach") relativa al trattamento dei dati, di cui la Parte è venuta a conoscenza. Le Parti riconoscono che agiranno in buona fede per una cooperazione ottimale al fine di ottemperare a quanto previsto all'articolo 33 GDPR.

Flussi di dati verso paesi extra-UE

Le parti concordano che i dati personali acquisiti non saranno trasferiti extra UE.

Per Trenitalia S.p.A.

DIVISIONE PASSEGGERI REGIONALE

Il Direttore

Dott.ssa Sabrina De Filippis


DIVISIONE PASSEGGERI LH

Il Direttore

Ing. Paolo Attanasio

Per Azienda Servizi Municipalizzati Taormina

Avv. Antonino Fiumefreddo



**AZIENDA SERVIZI MUNICIPALIZZATI
TAORMINA**

(IN LIQUIDAZIONE- DELIBERA Consiglio Comunale n.36 del 22.09.2011)

Spett.le
Trenitalia S.p.A.
Divisione Passeggeri Regionale
All'attenzione del Direttore
Dott.ssa Sabrina De Filippis
Piazza della Croce Rossa, 1
00161 - Roma
PEC: divisione_passeggeri_regionale@cert.trenitalia.it

Oggetto: Accettazione della Convenzione finalizzata alla vendita da parte di Trenitalia di titoli di viaggio del servizio bus tra la stazione ferroviaria di Taormina-Giardini e Taormina Centro (e viceversa), operato dal vettore "Azienda Servizi Municipalizzati Taormina", in combinazione ad alcuni servizi ferroviari.


**CONVENZIONE
TRA**

Trenitalia S.p.A. - società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento della società Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. - con sede legale e amministrativa in Roma, Piazza della Croce Rossa n. 1, Codice Fiscale e Partita IVA 05403151003, capitale sociale Euro 1.607.137.500,00 interamente versato, iscritta al Registro delle Imprese di Roma al n. 05403151003, iscritta al R.E.A. al n. 883047, la quale interviene nel presente accordo nelle persone dell'Ing. Paolo Attanasio in qualità di Direttore Divisione Passeggeri Long Haul e la Dott.ssa Sabrina De Filippis in qualità di Direttore Divisione Passeggeri Regionale,
(di seguito, per brevità, denominata "Trenitalia"),

E

Sede ed uffici presso Park Lumbi
Via Mario e Nicolò Garipoli
98039 Taormina (ME)
P.IVA 01982940833
tel. 0942.683800

<http://www.taorminaservizipubblici.it>
e-mail: info@taorminaservizipubblici.it
PEC: asmtaormina@gigapec.it



Azienda Servizi Municipalizzati Taormina (in liquidazione - Delibera consiglio comunale n. 36 del 22/09/2011), con sede legale e amministrativa in Via Mario e Nicolò Garipoli, 98039 Taormina (ME), iscritta al Registro delle Imprese di Messina al n. ME-165019, Codice Fiscale e Partita IVA n. 019829433 in persona dell'Avv. Antonino Fiumefreddo, nella sua qualità di liquidatore della società Azienda Servizi Municipalizzati Taormina,
(di seguito, per brevità, denominata "ASM Taormina")


che, come sopra costituite, laddove richiamate di seguito, anche "Parte" e congiuntamente "Parti",

PREMESSO CHE

- ASM Taormina è una società individuata quale gestore del servizio di trasporto pubblico locale sul territorio del Comune di Taormina, Contratto Rep. Del G.M. n. 651 del 05/07/1989 sottoscritto con il Comune stesso;
- Trenitalia è la società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane che, per statuto, svolge i servizi di trasporto ferroviario, in virtù di licenza del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ed, in particolare, effettua il servizio di trasporto ferroviario di media e lunga percorrenza ed in ambito regionale;
- Trenitalia ha interesse a proporre alla propria clientela soluzioni di viaggio combinate con il servizio bus tra la stazione ferroviaria di Taormina-Giardini e Taormina Centro (e viceversa) in un'ottica di integrazione modale;
- ASM Taormina, al fine di facilitare la propria clientela, ha interesse a sviluppare la possibilità di acquisto del biglietto per il proprio servizio bus tramite i canali di vendita Trenitalia, in combinazione con percorso ferroviario con origine o destinazione la stazione ferroviaria di Taormina-Giardini;
- in relazione a quanto sopra, le Parti hanno stabilito di realizzare, con l'iniziativa di cui alla presente convenzione, una cooperazione tra vettori, la quale prevede la vendita combinata e contestuale di due distinti e separati contratti di trasporto – ciascuno relativo ad una modalità di trasporto – rappresentati in un unico biglietto/titolo di viaggio (c.d. vendita combinata);
- Trenitalia si è pertanto resa disponibile ad effettuare la vendita dei titoli di viaggio del bus operato da ASM Taormina tra la stazione ferroviaria di Taormina-Giardini e Taormina Centro (e viceversa), adottando una soluzione tecnica che consenta l'acquisto del biglietto per il servizio bus contestualmente all'acquisto dei percorsi ferroviari aventi come origine o destinazione la stazione ferroviaria di Taormina-Giardini;

Sede ed uffici presso Park Lumbi
Via Mario e Nicolò Garipoli
98039 Taormina (ME)
P.IVA 01982940833
tel. 0942.683800

<http://www.taorminaservizipubblici.it>
e-mail: info@taorminaservizipubblici.it
PEC: asmtaormina@gigapec.it



- Trenitalia ha comunicato con nota prot. TRNIT-DPR.DRS.OCS\P\2021\0021628 del 10/05/2021 alla Regione Siciliana il progetto di intermodalità treno + bus, che prevede l'acquisto del biglietto per il servizio bus, in combinazione con quelli del percorso ferroviario con origine o destinazione la stazione ferroviaria di Taormina-Giardini, anche in riscontro alla nota della Regione Siciliana protocollo n. 12197 dell'08 marzo 2021 con la quale il Servizio 2 - Trasporto Ferroviario del Dipartimento Regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti dell'Assessorato Infrastrutture e Mobilità ha richiesto una valutazione della fattibilità del biglietto combinato su Taormina;
- con la presente convenzione, pertanto, le Parti intendono regolare tutte le caratteristiche delle soluzioni di viaggio combinate di cui ai precedenti punti (*Sezione I della presente convenzione*), nonché disciplinare le condizioni dell'affidamento a Trenitalia delle relative attività di commercializzazione (*Sezione II della presente convenzione*).

**TUTTO CIO' PREMESSO
LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE**

Art. 1

Premesse e Allegato

Le premesse sopra richiamate e l'allegato 1 costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione (di seguito, per brevità, anche solo "Convenzione").

Sezione I

Accordo fra vettori per la realizzazione di soluzioni di viaggio combinate

Art. 2

Vendita combinata


Trenitalia e ASM Taormina, in qualità di imprese di trasporto, condividono di mettere in atto un'iniziativa di cooperazione vettoriale finalizzata all'offerta alla clientela di soluzioni di viaggio combinate.

In particolare, le Parti stabiliscono che il titolo di viaggio del bus operato da ASM Taormina tra la stazione FS di Taormina-Giardini e Taormina Centro e viceversa (biglietto di corsa semplice) potrà essere offerto alla clientela in combinazione con i titoli di viaggio Trenitalia relativi a servizi ferroviari aventi come origine o destinazione la stazione ferroviaria di Taormina-Giardini.

I layout delle tipologie di biglietti venduti da Trenitalia sono stati condivisi dalle Parti.

Sede ed uffici presso Park Lumbi
Via Mario e Nicolò Garipoli
98039 Taormina (ME)
P.IVA 01982940833
tel. 0942.683800

http:// www.taorminaservizipubblici.it
e-mail: info@taorminaservizipubblici.it
PEC: asmtaormina@gigapec.it



In particolare, le Parti, in qualità di vettori, concordano che sui biglietti rilasciati al cliente sarà riportata solo la ragione sociale e la Partita IVA di Trenitalia che, pertanto, assolverà tutti i conseguenti obblighi fiscali.

Art. 3

Responsabilità dei vettori

Le Parti si danno atto che in nessun caso la vendita dei titoli di viaggio per i servizi bus operati da ASM Taormina, in combinazione con i servizi ferroviari di Trenitalia aventi origine o destinazione la stazione ferroviaria di Taormina-Giardini (anche nel caso di emissione di un unico biglietto di corsa semplice), potrà dare luogo od essere interpretata come emissione di titoli di viaggio così detti "globali", ai sensi dell'art. 3 punto n° 10 del Regolamento (CE) n. 1371/2007.

Trenitalia e ASM Taormina si impegnano a prevedere nelle rispettive condizioni generali di trasporto, previa condivisione, specifiche clausole volte a chiarire che i servizi di trasporto operati da Trenitalia e quelli operati da ASM Taormina, ancorché oggetto di vendita combinata ed anche laddove rappresentati da un unico tagliando, si riferiscono comunque a contratti di trasporto distinti tra ciascun vettore ed i relativi passeggeri; di tale evenienza sarà data apposita informativa alla clientela al momento dell'emissione dei titoli di viaggio.

Per i biglietti emessi in combinazione in applicazione della presente Convenzione, in caso di ritardi, perdite di coincidenza o soppressioni, Trenitalia riconoscerà solo ed esclusivamente quanto previsto nel Regolamento (CE) n. 1371/2007, parametrandolo esclusivamente all'importo pagato per il collegamento ferroviario.

Per tutti i titoli di viaggio di ASM Taormina venduti da Trenitalia congiuntamente a quelli ferroviari, la responsabilità del trasporto su gomma è integralmente a carico di ASM Taormina che si impegna a sollevare Trenitalia da qualsiasi pretesa dovesse essere avanzata da terzi relativamente ai predetti servizi di trasporto su gomma.


ASM Taormina assume su di sé ogni costo, spesa ed onere per il soddisfacimento di ulteriori richieste eventualmente avanzate dal cliente utilizzatore finale dei servizi di trasporto bus venduti congiuntamente a quelli ferroviari ai sensi della presente Convenzione, manlevando espressamente Trenitalia per ogni tipo di responsabilità in tale ambito.

Art. 4

Altre previsioni

Sede ed uffici presso Park Lumbi
Via Mario e Nicolò Garipoli
98039 Taormina (ME)
P.IVA 01982940833
tel. 0942.683800

<http://www.taorminaservizipubblici.it>
e-mail: info@taorminaservizipubblici.it
PEC: asmtaormina@gigapec.it



Le Parti, in caso di violazione delle norme di viaggio da parte dei viaggiatori, applicheranno come di consueto le sanzioni amministrative e le penalità contrattuali previste dalle vigenti normative applicabili alle modalità di trasporto di ciascun vettore.

Le tessere di libera circolazione e i biglietti gratuiti rilasciati dalle singole Parti ai propri dipendenti, restano validi esclusivamente per viaggiare con i servizi dell'azienda di appartenenza.

Sezione II

Accordo per la commercializzazione delle soluzioni di viaggio combinate

Art. 5

Conferimento di mandato con rappresentanza alla commercializzazione dei servizi di trasporto bus

Le Parti, in qualità di vettori, stabiliscono che la vendita combinata di cui alla Sezione I sarà effettuata dal distributore Trenitalia.

ASM Taormina, pertanto, conferisce a Trenitalia – che accetta – mandato con rappresentanza per la commercializzazione dei servizi bus di cui è titolare tra la stazione Taormina-Giardini e Taormina Centro e viceversa in combinazione con quelli ferroviari di Trenitalia aventi rispettivamente come origine o destinazione la stazione ferroviaria di Taormina-Giardini.

Resta fermo che:

- a) il predetto biglietto di corsa semplice per il servizio bus sarà venduto da Trenitalia solo in combinazione con i servizi ferroviari svolti dalla medesima ed aventi origine o destinazione la stazione ferroviaria di Taormina-Giardini;
- b) ASM Taormina continuerà a commercializzare i propri singoli titoli di viaggio dei servizi bus sia con propri canali di vendita diretti che attraverso la propria rete distributiva indiretta, ovvero ancora di affidare il medesimo incarico ad altri distributori.

Art. 6


Obblighi di Trenitalia

Trenitalia, nell'ambito delle attività di commercializzazione di cui al precedente art. 5, in particolare si obbliga a svolgere le seguenti attività:

- a) provvedere, a propria cura e spese, all'approvvigionamento dei supporti cartacei necessari per l'emissione dei titoli;

Sede ed uffici presso Park Lumbi
Via Mario e Nicolò Garipoli
98039 Taormina (ME)
P.IVA 01982940833
tel. 0942.683800

<http://www.taorminaservizipubblici.it>
e-mail: info@taorminaservizipubblici.it
PEC: asmtaormina@gigapec.it



- b) indicare chiaramente nei medesimi titoli di viaggio sia l'identificativo dei due vettori che quello del soggetto distributore, fermo restando che l'unica P.IVA riportata sui titoli di viaggio sarà quella di Trenitalia ex art. 2 della presente Convenzione;
- c) esigere ed incassare dalla clientela, per la vendita dei titoli di viaggio dei servizi operati da ASM Taormina, il pagamento degli introiti da riversarsi poi a quest'ultima (previa trattenuta, ovvero compensazione finanziaria delle relative provvigioni di commercializzazione, oggetto di distinta fatturazione);
- d) erogare i c.d. "Servizi di Secondo Contatto" (quali, ad esempio, sostituzione o rimborso dei titoli di viaggio afferente al servizio bus) sempre che ciò sia consentito dalle piattaforme di vendita utilizzate da Trenitalia.

Art. 7

Obblighi di Azienda Servizi Municipalizzati Taormina

ASM Taormina, in particolare, si obbliga a:

- a) comunicare eventuali variazioni di offerta di servizio, sia in termini di numero che di prezzo dei propri servizi bus, con un anticipo di due mesi dall'entrata in vigore, al fine di consentire l'adeguamento dei sistemi di vendita utilizzati da Trenitalia;
- b) comunicare, senza ritardo, il verificarsi di eventi di particolare gravità (quali, a titolo esemplificativo, scioperi del proprio personale, incidenti, perturbazioni del traffico) che alterino, o che potrebbero alterare, il regolare svolgimento dei servizi di trasporto operati da ASM Taormina;
- c) comunicare ogni informazione comunque collegata all'esecuzione delle attività di commercializzazione di cui alla presente Convenzione.

Art. 8

Canali di vendita

Trenitalia effettuerà le vendite di cui al precedente art. 5 attraverso i seguenti canali:


- biglietterie Trenitalia;
- biglietterie automatiche Trenitalia (c.d. self service);
- agenzie di Viaggio e Punti Vendita Autorizzati;
- on line (sito www.trenitalia.com, Mobile e App).


Art. 9

Provvigione

Quale corrispettivo per le attività di commercializzazione effettuate da Trenitalia in nome e per conto di ASM Taormina, di cui alla presente Sezione, ASM Taormina medesima riconoscerà a Trenitalia una

Sede ed uffici presso Park Lumbi
Via Mario e Nicolò Garipoli
98039 Taormina (ME)
P.IVA 01982940833
tel. 0942.683800


<http://www.taorminaservizipubblici.it>
e-mail: info@taorminaservizipubblici.it
PEC: asmtaormina@gigapec.it



provvigione pari al 5% del prezzo facciale di ciascun titolo di viaggio, attualmente fissato dalla Regione Siciliana e praticato:

- dalla stazione ferroviaria di Taormina-Giardini a Taormina Centro in euro 1,10 (uno/10) per biglietto di corsa semplice.

La predetta provvigione si deve considerare come remunerazione onnicomprensiva per tutti i costi sostenuti dal distributore Trenitalia fermo restando l'adeguamento della stessa per ogni rinnovo annuale. La predetta provvigione verrà rendicontata e liquidata a Trenitalia secondo le modalità previste nel successivo articolo 11.

Art. 10

Controlli e verifiche

ASM Taormina si riserva la facoltà di compiere, in qualsiasi momento, controlli e verifiche presso i punti vendita di Trenitalia allo scopo di accertare l'osservanza delle obbligazioni derivanti dalla presente Convenzione.

Trenitalia è tenuta a prestare la necessaria collaborazione per le verifiche ed i controlli di cui sopra, fermo restando l'obbligo per ASM Taormina di adottare tutte le cautele tese ad evitare che l'esercizio della facoltà di cui al presente articolo comporti un eccessivo aggravio all'espletamento dell'attività distributiva di Trenitalia.

Art. 11

Rendicontazione e pagamenti


Con riferimento alla commercializzazione da parte di Trenitalia dei titoli di viaggio del servizio di titolarità di ASM Taormina, Trenitalia si obbliga a rendicontare tutte le vendite effettuate entro il giorno 10 del mese successivo a quello di riferimento e successivamente, come meglio precisato di seguito, a versare a ASM Taormina gli introiti delle vendite dei titoli di viaggio emessi previa trattenuta ovvero compensazione finanziaria delle relative provvigioni (da considerare al netto dell'IVA in caso di applicazione dello *split payment*).

Quanto alla fatturazione delle prestazioni previste nella presente Convenzione:

- ASM Taormina fatturerà a Trenitalia S.p.A. - Divisione Passeggeri Regionale Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma - Partita IVA 05403151003, codice destinatario "RYRNP0U" (si precisa che il penultimo carattere è uno zero), la quota di introiti di sua spettanza entro il 20 del mese successivo a quello di riferimento;
- Trenitalia fatturerà a ASM Taormina, codice destinatario NXQ8FV, l'importo della provvigione spettante entro il 20 del mese successivo a quello di riferimento e comunque non oltre la data di riversamento degli introiti delle vendite dei titoli di viaggio emessi;
- Trenitalia, al ricevimento della fattura della Società ASM Taormina, entro 30 giorni verserà a ASM Taormina la quota incassata in forza del mandato a vendere con rappresentanza ad essa conferito, al netto

Sede ed uffici presso Park Lumbi
Via Mario e Nicolò Garipoli
98039 Taormina (ME)
P.IVA 01982940833
tel. 0942.683800

<http://www.taorminaservizipubblici.it>
e-mail: info@taorminaservizipubblici.it
PEC: asmtaormina@gigapec.it



della provvigione ad essa riconosciuta sul conto corrente iban: IT3400538782599000035294935 acceso presso BPER, filiale di Taormina, intestato a ASM Taormina.

Sezione III

Disposizioni comuni

Art. 12

Durata

La presente Convenzione è valida dalla stipula e fino al 31 dicembre 2021.

Resta inteso che l'attività di vendita di cui all'articolo 2 inizierà nei tempi tecnici necessari per le implementazioni sui sistemi di vendita.

L'eventuale sospensione/cessazione, per qualsivoglia motivo, del servizio ad opera di ASM Taormina determinerà la conseguente automatica sospensione/cessazione dell'efficacia della presente Convenzione, senza oneri e spese a carico di Trenitalia.

L'eventuale sospensione/cessazione del servizio da parte di ASM Taormina dovrà essere comunicata a Trenitalia con un anticipo di 60 gg, necessari per l'aggiornamento dei sistemi di vendita.

Le Parti concordano che eventuali revisioni delle condizioni, anche economiche, della presente Convenzione potranno essere adottate soltanto previo accordo scritto tra le Parti, formalizzato tramite scambio di corrispondenza. In particolare, eventuali variazioni di offerta di servizio in termini di numero o di prezzo del servizio dovranno essere comunicate da ASM Taormina a Trenitalia con un anticipo di due mesi dall'entrata in vigore per consentire l'adeguamento dei sistemi di vendita.

Art. 13


Comunicazioni alla clientela

ASM Taormina si impegna, per l'intera durata della presente Convenzione, ad effettuare adeguate comunicazioni informative alla propria clientela, sul contenuto di quanto pattuito nel presente atto, segnatamente al precedente art. 3 ("Responsabilità").

ASM Taormina dichiara sin d'ora di tenere Trenitalia sollevata e indenne da ogni responsabilità per danni e spese che dovessero derivarle in occasione di qualsivoglia contestazione, ivi incluse quelle provenienti dalle associazioni, anche a tutela dei consumatori o da Autorità Pubbliche relativamente a carenza o inesattezza di informazioni effettuate da ASM Taormina.

Sede ed uffici presso Park Lumbi
Via Mario e Nicolò Garipoli
98039 Taormina (ME)
P.IVA 01982940833
tel. 0942.683800

<http://www.taorminaservizipubblici.it>
e-mail: info@taorminaservizipubblici.it
PEC: asmtaormina@gigapecc.it



Art. 14

Trattamento reclami dei passeggeri

Fermo restando la collaborazione delle Parti, sarà esclusiva cura ed onere della Parte che svolge i servizi di trasporto, cui il reclamo si riferisce, fornire una risposta al cliente, rispettando, nel caso di trasporto ferroviario, i termini e le condizioni previste dal Regolamento (CE) n. 1371/2007 e dalla Delibera n.106/2018 dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti.

La trasmissione all'altra Parte di reclami o di eventuali segnalazioni della clientela, nonché degli elementi di risposta, avverrà mediante corrispondenza elettronica certificata agli indirizzi:

- per ASM Taormina: asmtaormina@gigapec.it;
- per Trenitalia: direzione@sicilia.cert.trenitalia.it.

Al fine di consentire una più efficiente e tempestiva gestione dei reclami della clientela, la Parte che riceve un reclamo afferente a servizi di trasporto pubblico svolti dall'altra Parte provvederà a:

- trasmettere il reclamo a quest'ultima entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dal giorno di ricevimento del medesimo, salvo eventi particolari per i quali sia necessario un tempo di trasmissione maggiore;
- dare comunicazione al cliente dell'avvenuta trasmissione del reclamo all'altra impresa, fornendo i riferimenti dell'ufficio competente a rispondere al passeggero e verso il quale questi potrà eventualmente inviare successive comunicazioni.


Qualora nel reclamo siano contenute lamentele relative all'attività di trasporto di entrambe le imprese, la Parte che riceve il reclamo lo trasmette all'altra entro il termine di 5 (cinque) giorni lavorativi dal ricevimento del medesimo, salvo eventi particolari per i quali sia necessario un tempo di trasmissione maggiore. Ciascuna Parte risponde al cliente con riferimento al servizio di propria competenza, previo opportuno coordinamento con l'altra Parte.

Qualora nel reclamo siano contenute anche lamentele relative all'attività di vendita svolta da Trenitalia, in esecuzione del mandato conferito, Trenitalia medesima, ove il reclamo si riferisca ai servizi di trasporto svolti solo dall'altra Parte, fornirà a quest'ultima, entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento del reclamo o dalla sua richiesta, gli elementi di risposta di propria competenza, unitamente alla eventuale soluzione a cui si rende disponibile al fine di risolvere il disservizio segnalato dal cliente.

Le Parti concordano un termine più ampio per l'invio del reclamo, comunque non superiore a 15 (quindici) giorni naturali consecutivi dal ricevimento del reclamo, nei casi in cui si registri un picco di

Sede ed uffici presso Park Lumbi
Via Mario e Nicolò Garipoli
98039 Taormina (ME)
P.IVA 01982940833
tel. 0942.683800

<http://www.taorminaservizipubblici.it>
e-mail: info@taorminaservizipubblici.it
PEC: asmtaormina@gigapec.it



reclami/ricieste di indennizzo/ricieste di rimborso connesse ad eventi eccezionali e notori, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, sinistri ferroviari, eventi metereologici, prescrizioni dell'Autorità, ecc.

Per rendere il flusso di comunicazione più efficace, ciascuna impresa si impegna ad individuare ed a comunicare tempestivamente alle altre imprese, i nominativi dei riferimenti territoriali deputati alla gestione dei reclami.

La trasmissione di reclami, di eventuali segnalazioni e degli elementi di risposta di cui sopra avverrà a titolo gratuito, senza che alcunché possa essere preteso nei confronti dell'altra impresa ferroviaria.

Al verificarsi della mancata trasmissione del reclamo entro i termini previsti nel presente articolo, le Parti hanno facoltà di applicare le penali come previste dall'art. 14/bis "Penali".

Articolo 14/bis

Penali

È in facoltà di Trenitalia applicare a ASM Taormina, al verificarsi della mancata trasmissione del reclamo entro il termine previsto dall'art. 14 "Trattamento reclami dei passeggeri", una penale di importo pari a euro 100,00, oltre al ribaltamento delle eventuali sanzioni ricevute da qualsiasi Autorità.

Trenitalia dopo avere riscontrato la sopraindicata violazione, applicherà immediatamente la predetta penale, dandone notizia a ASM Taormina a mezzo PEC. ASM Taormina, entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla data di ricezione della suddetta comunicazione, potrà fornire a Trenitalia le opportune giustificazioni che, laddove ritenute valide, saranno condizione sufficiente a ripristinare la situazione *ex ante*, determinando l'annullamento della penale applicata.

È in facoltà di ASM Taormina applicare a Trenitalia, al verificarsi della mancata trasmissione del reclamo entro il termine previsto dall'art. 14 "Trattamento reclami dei passeggeri", una penale di importo pari a euro 100,00, oltre al ribaltamento delle eventuali sanzioni ricevute da qualsiasi Autorità.

ASM Taormina dopo avere riscontrato le sopraindicate violazioni, applicherà immediatamente la predetta penale, dandone notizia a Trenitalia a mezzo PEC. Trenitalia, entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla data di ricezione della suddetta comunicazione, potrà fornire a ASM Taormina le opportune giustificazioni che, laddove ritenute valide, saranno condizione sufficiente a ripristinare la situazione *ex ante*, determinando l'annullamento della penale applicata.

È fatto salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

Sede ed uffici presso Park Lumbi
Via Mario e Nicolò Garipoli
98039 Taormina (ME)
P.IVA 01982940833
tel. 0942.683800

<http://www.taorminaservizipubblici.it>
e-mail: info@taorminaservizipubblici.it
PEC: asmtaormina@gigapec.it



Art. 16

Recesso

Ciascuna delle Parti può recedere per giustificati motivi dalla presente Convenzione con un preavviso di tre mesi.

Il recesso dovrà essere comunicato con lettera raccomandata a/r o PEC, che dovrà pervenire all'altra Parte entro il termine perentorio di cui al precedente comma.

La Parte recedente dovrà corrispondere all'altra solo le somme di cui risulta debitrice fino alla data di effettiva cessazione degli effetti contrattuali, e null'altro.

Art. 17

Trasparenza prezzi

Le Parti espressamente ed irrevocabilmente:

- dichiarano che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione della presente Convenzione;
- dichiarano di non avere corrisposto, né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso imprese collegate o controllate, somme e/o altri corrispettivi a titolo di intermediazione o simili e comunque volte a facilitare la conclusione della Convenzione stessa;
- si obbligano a non versare ad alcuno, a qualsiasi titolo, somme finalizzate a facilitare e/o rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione della presente Convenzione rispetto agli obblighi con esso assunti e a non compiere azioni comunque volte agli stessi fini.

Nel caso in cui risultasse non conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del comma precedente, ovvero uno dei contraenti non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata della presente Convenzione, quest'ultima si intenderà automaticamente risolta ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile per fatto e colpa del contraente inadempiente, che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

Art. 18


Cessione dei crediti

I crediti e i debiti derivanti dalla presente Convenzione possono formare oggetto di cessione o di delegazione o di mandato all'incasso o di qualsiasi atto di disposizione ("Cessione") a favore di Fercredit-Servizi Finanziari S.p.A. – società del Gruppo FS Italiane S.p.A. o di intermediari bancari e finanziari autorizzati e vigilati dalla Banca d'Italia.

Entro 20 giorni dal ricevimento della notifica della Cessione, Trenitalia può opporre diniego espressamente motivato.

Sede ed uffici presso Park Lumbi
Via Mario e Nicolò Garipoli
98039 Taormina (ME)
P.IVA 01982940833
tel. 0942.683800

<http://www.taorminaservizipubblici.it>
e-mail: info@taorminaservizipubblici.it
PEC: asmtaormina@gigapec.it



In ogni caso, Trenitalia può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto con questo stipulato.

Art. 19

Clausola di integrità

ASM Taormina dichiara, garantisce e assicura che nello svolgimento delle attività oggetto della presente Convenzione, ivi incluse le attività ad esso connesse:

1. conformerà i propri comportamenti ai principi di lealtà, correttezza, integrità e trasparenza;
2. opererà nel pieno rispetto di tutte le leggi, norme e regolamenti applicabili e non porrà in essere alcuna condotta che possa integrare in alcun modo le ipotesi di reato indicate nel D.lgs. n. 231/2001 e s.m.i., e comunque, a titolo esemplificativo e non esaustivo, omicidio colposo, lesioni personali colpose, i reati di frode, reati societari, reati tributari, riciclaggio, autoriciclaggio, appropriazione indebita, estorsione, concussione, reati corruttivi, traffico di influenze illecite ed altre fattispecie criminose relative a delitti contro la pubblica amministrazione ed il patrimonio;
3. osserverà, garantendone l'ottemperanza - previa adeguata informativa - da parte dei propri funzionari, dipendenti, nonché agenti, consulenti, rappresentanti, subappaltatori e subcontraenti impiegati ai fini dell'esecuzione della presente Convenzione, per tutta la durata della presente Convenzione, ogni normativa e regolamento in materia di anticorruzione applicabile, ivi compreso, ma non solo, il D.lgs. n. 231/2001 e s.m.i.. In particolare e in coerenza con tali normative, ASM Taormina si impegna ad astenersi nello svolgimento delle attività connesse alla presente Convenzione (a) dall'offrire, promettere, elargire, direttamente o indirettamente, anche per interposta persona, denaro o altre utilità, benefici, vantaggi, indebitamente, a un Pubblico Ufficiale o ad un Incaricato di Pubblico Servizio, per sé o per altri, o a qualsivoglia soggetto terzo e (b) dal sollecitare o dall'accettare, direttamente o indirettamente, anche per interposta persona, offerte di danaro o altre utilità, benefici, vantaggi, non dovuti, per sé o per altri, da un Pubblico Ufficiale, un Incaricato di Pubblico Servizio o da un qualsivoglia soggetto terzo.

ASM Taormina dichiara e garantisce:

(a) di aver preso visione del Codice Etico del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, pubblicato al seguente indirizzo Internet: <http://www.fsitaliane.it> nella sezione "Il Gruppo" sottosezione "Governance - Codice etico", che è parte integrante del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.lgs. n. 231/2001 e s.m.i. di Trenitalia SpA, ("Modello 231") di averne ben compreso i principi etico-comportamentali attesi, i contenuti e le finalità e di obbligarsi al loro pieno ed integrale rispetto;

(b) di aver preso visione del Modello 231 di Trenitalia SpA, disponibile al seguente indirizzo Internet: <http://www.trenitalia.com>, sezione "Info e Assistenza", area "Etica, compliance e integrità", di averne ben compreso i principi etico-comportamentali attesi, i contenuti e le finalità e di obbligarsi al loro pieno ed integrale rispetto.

La violazione di uno qualsiasi dei principi etico-comportamentali e delle previsioni contenuti nel Codice Etico del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane e/o nel Modello 231, nonché il mancato rispetto degli impegni di cui ai precedenti punti sub 1), 2) e 3) del presente articolo configurano un'ipotesi di risoluzione

Sede ed uffici presso Park Lumbi
Via Mario e Nicolò Garipoli
98039 Taormina (ME)
P.IVA 01982940833
tel. 0942.683800

<http://www.taorminaservizipubblici.it>
e-mail: info@taorminaservizipubblici.it
PEC: asmtaormina@gigapec.it



di diritto della presente Convenzione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 del codice civile, fatto salvo in ogni caso ogni altro rimedio di legge, ivi incluso il diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti.

ASM Taormina prende atto che le segnalazioni rilevanti ai sensi e per gli effetti del Modello 231, ivi incluso il Codice Etico, e di quanto previsto ai precedenti punti sub 1), 2) e 3) devono essere effettuate secondo le modalità e tramite i canali indicati sul sito internet della Società nell'area "Etica, compliance e integrità" sopra indicata.

Art. 20

Riservatezza

ASM Taormina si impegna a non rivelare a terzi e a non usare in alcun modo, per motivi che non siano strettamente attinenti all'esecuzione della presente Convenzione, le informazioni relative a fatti, atti e programmi di Trenitalia che vengono messi a sua disposizione o di cui venga a conoscenza in occasione della Convenzione stessa.

È fatto divieto a ASM Taormina di fare o autorizzare terzi a realizzare pubblicazioni sui risultati delle attività/servizi ricevuti in virtù della presente Convenzione, i cui diritti sono riservati in via esclusiva a Trenitalia.

Gli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo restano vincolanti senza limite di tempo, anche in caso di risoluzione della presente Convenzione.

ASM Taormina è responsabile nei confronti di Trenitalia dell'esatta osservanza degli obblighi di cui ai precedenti commi del presente articolo da parte dei propri dipendenti, ausiliari e collaboratori, nonché dei propri subappaltatori o subcontraenti in genere e dei dipendenti, ausiliari e collaboratori di questi ultimi.

Art. 21

Trattamento dei dati personali - artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679


1. Finalità del trattamento e base giuridica

Nel corso dello svolgimento delle attività connesse all'esecuzione della presente Convenzione, ciascuna delle Parti tratterà dati personali riferibili a dipendenti e/o collaboratori dell'altra Parte, motivo per il quale ciascuna di esse si impegna a procedere al trattamento di tali dati personali in conformità alle disposizioni di cui al Regolamento UE 2016/679 e al D.Lgs. 196/2003, così come modificato dal D.Lgs. 101/2018, in materia di protezione dei dati personali, nonché a tutte le norme di legge di volta in volta applicabili.

Le Parti si impegnano a condurre le attività di trattamento di dati personali sulla base dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e riservatezza degli interessati, e solo ed esclusivamente per la finalità di

Sede ed uffici presso Park Lumbi
Via Mario e Nicolò Garipoli
98039 Taormina (ME)
P.IVA 01982940833
tel. 0942.683800

<http://www.taorminaservizipubblici.it>
e-mail: info@taorminaservizipubblici.it
PEC: asmtaormina@gigapec.it



esecuzione della presente Convenzione, (Base giuridica: Contrattuale), nonché degli eventuali obblighi di legge (Base giuridica: Legale).

2. Tipologie di dati personali

I dati personali raccolti nell'ambito dell'esecuzione della presente Convenzione rientrano nelle seguenti categorie:

- Dati Comuni acquisiti direttamente dal contraente o dai dipendenti del contraente: dati anagrafici, dati di contatto (PEC, e-mail, contatti telefonici).

I predetti dati saranno trattati con supporti informatici e cartacei in modo da garantire idonee misure di sicurezza e riservatezza.

3. Dati di contatto di Titolari e DPO

Per l'esecuzione della presente Convenzione i riferimenti dei Titolari del trattamento e dei rispettivi Data Protection Officer (DPO) sono:

Per Trenitalia:

Titolare del Trattamento è Trenitalia S.p.A., rappresentata dall'Amministratore Delegato, contattabile all'indirizzo mail titolaretrattamento@trenitalia.it, con sede legale in Roma, Piazza della Croce Rossa, 1.

Il Data Protection Officer è contattabile all'indirizzo mail protezionedati@trenitalia.it.

Per ASM Taormina:


Titolare del Trattamento è l'Avv. Antonino Fiumefreddo, rappresentante legale di ASM Taormina, contattabile all'indirizzo mail asmtaormina@gigapec.it, con sede amministrativa in Taormina c/o Park Lumbi via Mario e Nicolò Garipoli.

4. Conservazione dei dati

I dati personali raccolti nell'ambito di cui alla presente Convenzione saranno trattati da ciascuna delle Parti limitatamente al periodo di tempo necessario al perseguimento delle finalità di cui sopra. Nel caso in cui esigenze di tipo contabile/amministrativo ne richiedano la conservazione per periodi più estesi, gli stessi saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a 10 anni dalla scadenza della presente Convenzione.

5. Diritti degli Interessati

Sede ed uffici presso Park Lumbi
Via Mario e Nicolò Garipoli
98039 Taormina (ME)
P.IVA 01982940833
tel. 0942.683800


<http://www.taorminaservizipubblici.it>
e-mail: info@taorminaservizipubblici.it
PEC: asmtaormina@gigapec.it



Il Regolamento UE 2016/679 (artt. da 15 a 23) conferisce agli interessati l'esercizio di specifici diritti. In particolare, in relazione al trattamento dei propri dati personali, gli interessati hanno diritto di chiedere l'accesso, la rettifica, la cancellazione, la limitazione, l'opposizione e la portabilità; inoltre possono proporre reclamo, nei confronti dell'Autorità di Controllo, che in Italia è il Garante per la Protezione dei Dati Personali. A tal proposito, ciascuna delle Parti si impegna a garantire l'esercizio di tali diritti da parte degli interessati. Dichiara, inoltre, espressamente di aver debitamente informato i propri dipendenti e/o collaboratori ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679.

Art. 21/bis

Accordo di Data Protection Contitolari

Considerato che le attività previste nella presente Convenzione comportano la determinazione congiunta di finalità e mezzi del trattamento di dati personali da parte di Trenitalia (Titolare 1) e ASM Taormina (Titolare 2), limitatamente alla finalità di verifica della validità delle soluzioni di viaggio combinate nominative, i diritti e gli obblighi di Titolare 1 e Titolare 2 vengono disciplinati dalle Parti tramite specifico Accordo Data Protection ai sensi dell'art. 26 del GDPR (General Data Protection Regulation – Reg. UE 679/2016), che si allega alla presente Convenzione e che costituisce parte integrante della stessa.

Il soggetto designato da Trenitalia (Titolare 1) quale referente per l'Accordo di Data Protection ("ADP") è l'ingegner Silvio Damagini, Direttore della Direzione Regionale Sicilia, datamanager_sicilia@trenitalia.it, che, in base alle attività assegnate ed all'assetto delle responsabilità individuate nella Società in relazione al rispetto del GDPR e del Dlgs 196/03 "Codice di protezione dei dati personali" e s.m.i., riveste il ruolo di Data Manager.

Il Data Manager, autorizzato da Trenitalia (Titolare 1) individuata Co-Titolare per il trattamento dei dati sotto la propria autorità, verificherà che le attività di trattamento dei dati personali siano conformi a quanto disciplinato nell'ADP anche con riferimento alle misure tecniche organizzative determinate in base alle rispettive responsabilità per l'adempimento degli obblighi derivanti dal GDPR ed in particolare per quanto riguarda gli obblighi di informativa e l'esercizio dei diritti dell'interessato.

Art. 22


Domicilio delle Parti

A tutti gli effetti, derivanti dalla presente convenzione:

- Trenitalia elegge il proprio domicilio in Roma, Piazza della Croce Rossa 1, partita IVA n. 05403151003, con l'intesa che, ove tale domicilio venisse a mancare, il medesimo si intenderà trasferito presso il Municipio di Roma; la presente convenzione sarà gestita dalla Direzione Regionale Sicilia con sede in via Oreto Nuova-Fondo Alfano s.n.c., 90124 Palermo, PEC direzionesicilia@cert.trenitalia.it;

Sede ed uffici presso Park Lumbi
Via Mario e Nicolò Garipoli
98039 Taormina (ME)
P.IVA 01982940833
tel. 0942.683800

<http://www.taorminaservizipubblici.it>
e-mail: info@taorminaservizipubblici.it
PEC: asmtaormina@gigapec.it



- ASM Taormina dichiara il proprio domicilio fiscale in Taormina (ME), via Mario e Nicolò Garipoli, ed il proprio Codice Fiscale e Partita IVA n. 01982940833.

Art. 23

Clausola fiscale

Le eventuali modifiche del regime fiscale non danno luogo, in nessun caso, a variazioni del corrispettivo pattuito.

La presente Convenzione, conclusa mediante scambio di lettere secondo l'uso del commercio, è soggetta ad I.V.A. ed esente da registrazione fino al caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 comma 2 e dell'art. 1, comma 1 lett. a) Tariffa Parte II, del D.P.R. 26/4/1986.

I tributi fiscali inerenti e conseguenti il presente Accordo sono a carico delle Parti secondo legge.

Art. 24

Clausola di Sicurezza delle informazioni e dei sistemi informatici

In ottemperanza alle disposizioni del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane in tema di sicurezza delle informazioni e dei sistemi informatici, ASM Taormina è tenuta a garantire la sicurezza del sistema informatico utilizzato per l'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto, ivi comprese le relative attività di trasmissione, ricezione, conservazione e condivisione telematica di tutta la documentazione riconducibile all'esecuzione del medesimo atto.

A tal fine, con la sottoscrizione del presente atto, ASM Taormina si obbliga a:


a) rispettare i seguenti controlli essenziali di sicurezza informatica:

1. nominare un referente che sia responsabile per il coordinamento delle attività di gestione e di protezione delle informazioni e dei sistemi informatici;
2. identificare e rispettare le leggi e/o i regolamenti con rilevanza in tema di cyber security che risultino applicabili;
3. assicurare e garantire che tutti i dispositivi che lo consentono siano dotati di un software di protezione (antivirus, anti-malware, ecc.) regolarmente aggiornato;
4. assicurare e garantire che le password siano diverse per ogni account, della complessità adeguata e con procedure di blocco automatico a seguito di reiterati tentativi. Viene valutato, inoltre, l'utilizzo dei sistemi di autenticazione più sicuri offerti dal provider del servizio (es. autenticazione a due fattori);
5. assicurare e garantire che il personale autorizzato all'accesso, remoto o locale, ai servizi informatici disponga di utenze personali non condivise con altri; che l'accesso sia opportunamente protetto; che i vecchi account non più utilizzati siano disattivati;
6. assicurare e garantire che tutti i collaboratori ed il personale siano adeguatamente sensibilizzati e formati sui rischi di cyber security e sulle pratiche da adottare per l'impiego sicuro degli strumenti aziendali (es. riconoscere allegati e-mail, utilizzare solo software autorizzato, bloccare il dispositivo in caso di non utilizzo, ecc.);

Sede ed uffici presso Park Lumbi
Via Mario e Nicolò Garipoli
98039 Taormina (ME)
P.IVA 01982940833
tel. 0942.683800

<http://www.taorminaservizipubblici.it>
e-mail: info@taorminaservizipubblici.it
PEC: asmtaormina@gigapec.it

ATA



7. assicurare e garantire che la configurazione iniziale di tutti i sistemi e dispositivi sia svolta da personale esperto, responsabile per la configurazione sicura degli stessi;
 8. assicurare e garantire che in caso di utilizzo di applicazioni web con accesso da rete pubblica, o di gestione remota dei server e dei dispositivi di rete, siano utilizzati protocolli di rete cifrati (es. SSH, SSL);
 9. assicurare e garantire che siano eseguiti periodicamente backup delle informazioni e dei dati e che tali backup siano conservati in modo sicuro e verificati periodicamente, fermo restando che, ove richiesto, i dati saranno resi tempestivamente disponibili;
 10. assicurare e garantire che le reti e i sistemi siano protetti da accessi non autorizzati attraverso strumenti specifici (es. Firewall e altri dispositivi/software anti-intrusione);
 11. assicurare e garantire che tutti i software in uso (inclusi i firmware) siano aggiornati all'ultima versione consigliata dal produttore;
- b) segnalare con la massima tempestività di aver subito un eventuale attacco informatico contattando il numero 33316360190, e scrivendo all'indirizzo mail securityincident@fsitaliane.it;
- c) effettuare un back-up della documentazione informatica di cui sopra su un sistema off-line al fine di evitare, quantomeno, la perdita degli atti e, in caso di adempimenti con scadenza imposta da contratto o norma di legge, a produrre la documentazione secondo una tempistica che consenta il rispetto dei termini di legge o di contratto, anche in caso di attacco informatico;
- d) consentire l'accesso del personale incaricato da Trenitalia per la verifica delle misure minime adottate ai sensi della precedente lettera a), nel rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati personali.
- Resta inteso che in caso di inadempimento parziale o integrale anche di uno soltanto degli obblighi sopra elencati, Trenitalia avrà facoltà di risolvere il presente atto ai sensi dell'art. 1456 c.c. e, indipendentemente dall'esercizio di tale facoltà, il diritto all'integrale risarcimento dei danni subiti in conseguenza dell'inadempimento.

Art. 25

Controversie, foro competente e diritto applicabile

Non è ammessa la competenza arbitrale.

Tutte le controversie comunque derivanti dalla presente Convenzione saranno deferite, in via esclusiva, alla competenza del Tribunale di Roma.

La presente Convenzione è regolata dal diritto italiano.

Art. 26


Disposizioni finali

La Convenzione è stata oggetto di articolata trattativa tra le Parti, che ne hanno discusso e approvato ogni singola clausola, e pertanto gli artt. 1341 e 1342 del codice civile non trovano applicazione.

Sede ed uffici presso Park Lumbi
Via Mario e Nicolò Garipoli
98039 Taormina (ME)
P.IVA 01982940833
tel. 0942.683800

<http://www.taorminaservizipubblici.it>
e-mail: info@taorminaservizipubblici.it
PEC: asmtaormina@gigapec.it

AT




Distinti saluti.

Avv. Antonino Fiumefreddo

(Allegato: n.1)

Sede ed uffici presso Park Lumbi
Via Mario e Nicolò Garipoli
98039 Taormina (ME)
P.IVA 01982940833
tel. 0942.683800

<http://www.taorminaservizipubblici.it>
e-mail: info@taorminaservizipubblici.it
PEC: asmtaormina@gigapec.it



Accordo di Data Protection

TRA

Trenitalia S.p.A. - società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento della società Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. - con sede legale e amministrativa in Roma, Piazza della Croce Rossa n. 1, Codice Fiscale e Partita IVA 05403151003, capitale sociale Euro 1.607.137.500,00 interamente versato, iscritta al Registro delle Imprese di Roma al n. 05403151003, iscritta al R.E.A. al n. 883047, la quale interviene nel presente accordo nelle persone dell'Ing. Paolo Attanasio in qualità di Direttore Divisione Passeggeri Loag Haul e la Dott.ssa Sabrina De Filippis in qualità di Direttore Divisione Passeggeri Regionale,
(di seguito denominato "Trenitalia" o "Titolare 1"),

E

Azienda Servizi Municipalizzati Taormina (in liquidazione - Delibera consiglio comunale n. 36 del 22/09/2011), con sede legale e amministrativa in Via Mario e Nicolò Garipoli, 98039 Taormina (ME), iscritta al Registro delle Imprese di Messina al n. 165019, Codice Fiscale e Partita IVA n. 01982940833 in persona dell'Avv. Antonino Fiumefreddo, nella sua qualità di liquidatore della società Azienda Servizi Municipalizzati Taormina,
(di seguito denominato "Titolare 2");


Titolare 1 e Titolare 2 verranno in seguito indicati come "la Parte" o congiuntamente "le Parti".

PREMESSO CHE:

- i termini e le espressioni utilizzati nel presente Accordo hanno il significato loro attribuito dal Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 ("GDPR" o Normativa DP);
- è stato identificato il trattamento di dati personali consistente nell'esecuzione delle seguenti operazioni:

Sede ed uffici presso Park Lumbi
Via Mario e Nicolò Garipoli
98039 Taormina (ME)
P.IVA 01982940833
tel. 0942.683800

<http://www.taorminaservizipubblici.it>
e-mail: info@taorminaservizipubblici.it
PEC: asmtaormina@gigapec.it



| Trattamento | Dati | Interessati | Rapporto tra le parti |
|---------------------|---|-------------|-----------------------|
| <i>Controlleria</i> | <u>Dati anagrafici</u> (dati comuni) | Clienti | Contitolarità |

Le Parti sono "Contitolari" del Trattamento – secondo il combinato disposto degli articoli 4, par. 1, nr. 7 e 26, par. 1, del GDPR – perché determinano congiuntamente le finalità e i mezzi del trattamento limitatamente alla finalità di verifica della validità delle soluzioni di viaggio combinate.

Ciò premesso, con il presente Accordo le Parti determinano in modo chiaro le rispettive responsabilità per l'adempimento degli obblighi derivanti dal GDPR con riferimento al trattamento "Controlleria", in particolare per quanto riguarda le informazioni da fornire all'interessato con l'informativa (artt. 13 e 14 GDPR) e il punto di contatto per l'esercizio dei diritti dell'interessato.

Le premesse e gli allegati, insieme agli articoli, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

Scopo

Le Parti riconoscono reciprocamente di conoscere e applicare, all'interno delle proprie organizzazioni, tutte le norme e i regolamenti vigenti (nonché quelli emanati e ancora pienamente applicabili) sul trattamento dei dati personali, sia primari che secondari, rilevanti per la corretta gestione del Trattamento.

Le Parti identificano i metodi e le misure più appropriati per garantire che tutte le operazioni di trattamento siano conformi ai principi generali di cui all'articolo 5 del GDPR e alla legislazione nazionale dello Stato membro in cui viene effettuato il trattamento, con particolare riferimento ai principi di liceità, correttezza e trasparenza nei confronti degli interessati, così come la limitazione delle finalità, la minimizzazione dei dati e l'accuratezza del trattamento.

Obblighi verso gli interessati

Ciascuna Parte garantirà:


- a) di fornire all'interessato un'informativa sulla protezione dei dati in conformità alle prescrizioni degli articoli 13 e 14 del GDPR, avendo cura di specificare l'ambito del trattamento per il quale esiste una contitolarità (controlleria);
- b) di mettere a disposizione, su richiesta delle altre Parti, tutti i documenti che confermano la comunicazione dell'informativa.

Esercizio dei diritti da parte degli interessati

La Parte che riceve la richiesta, informa l'interessato dei termini essenziali del presente Accordo. Ciascuna Parte garantisce e rende effettivi i diritti di cui agli articoli 15 (diritto di accesso) - 16 (diritto alla rettifica)

Sede ed uffici presso Park Lumbi
Via Mario e Nicolò Garipoli
98039 Taormina (ME)
P.IVA 01982940833
tel. 0942.683800

<http://www.taorminaservizipubblici.it>
e-mail: info@taorminaservizipubblici.it
PEC: asmtaormina@gigapec.it



- 17 (diritto alla cancellazione) - 18 (diritto alla limitazione del trattamento) -19 (obbligo di notifica relativo al diritto alla rettifica o cancellazione di dati personali o restrizione del trattamento) - 20 (portabilità dei dati) - 21 (diritto di opposizione) del GDPR, indipendentemente verso chi di loro tali diritti saranno esercitati dall'interessato,

In ogni caso, ciascuna Parte, sebbene non direttamente sollecitata a trattare le istanze degli interessati che esercitano i propri diritti, coopererà con l'altra Parte che riceve le richieste di tali interessati, al fine di garantire il completo soddisfacimento alle richieste degli interessati, purché in linea con la normativa applicabile. In caso contrario, la Parte che ha determinato, con la sua condotta negligente, un inadempimento in tal senso, è esposta al ricorso legale dell'altra Parte come risultato della perdita economica (compresi i costi legali) sofferta da quest'ultima in conseguenza dell'azione di risarcimento dei danni intrapresa dall'interessato contro di essa.

Impostazione Organizzativa

Le Parti supervisionano - ciascuna nell'ambito della propria organizzazione - il trattamento dei dati, anche attraverso la predisposizione dei ruoli soggettivi *data protection* previsti dal GDPR come:

- a) i Responsabili del trattamento dei dati di comprovata competenza, vincolandoli ad osservare i requisiti dell'articolo 28 del GDPR;
- b) le persone autorizzate al trattamento che agiscono sotto l'autorità del titolare o dei responsabili del trattamento e ai quali sono fornite le istruzioni per l'uso di sole informazioni inerenti ai compiti loro assegnati, conformemente all'articolo 29 del GDPR;
- c) nel caso in cui una delle Parti è tenuta a, o intende volontariamente nominare un Responsabile della Protezione dei Dati ("RPD") ai sensi dell'articolo 37 del GDPR, e lo scopo della supervisione esercitata dal RPD riguarda anche il trattamento di dati svolti in contitolarità, informa l'altra Parte della scelta effettuata.

Valutazione dell'adeguatezza

Le Parti concordano che, in considerazione dei rischi limitati connessi al trattamento di controlleria, non sia necessaria una formalizzazione delle valutazioni di adeguatezza.

Misure tecniche ed organizzative


Le Parti stabiliscono, di comune accordo, le misure tecniche e organizzative idonee a garantire la minimizzazione dei rischi con riguardo al trattamento dei dati personali. Le Parti supervisionano, anche mediante le rispettive organizzazioni interne, l'effettiva e continua adozione di tali misure.

Violazioni di dati personali (data breach)

Ciascuna Parte notificherà immediatamente all'altra Parte qualsiasi violazione di dati personali ("data breach") relativa al trattamento dei dati, di cui la Parte è venuta a conoscenza. Le Parti riconoscono che

Sede ed uffici presso Park Lumbi
Via Mario e Nicolò Garipoli
98039 Taormina (ME)
P.IVA 01982940833
tel. 0942.683800

<http://www.taorminaservizipubblici.it>
e-mail: info@taorminaservizipubblici.it
PEC: asmtaormina@gigapec.it



agiranno in buona fede per una cooperazione ottimale al fine di ottemperare a quanto previsto all'articolo 33 GDPR.

Flussi di dati verso paesi extra-UE

Le parti concordano che i dati personali acquisiti non saranno trasferiti extra UE.

Per Trenitalia S.p.A.

DIVISIONE PASSEGGERI REGIONALE

Il Direttore

Dott.ssa Sabrina De Filippis

DIVISIONE PASSEGGERI LH

Il Direttore

Ing. Paolo Attanasio

Per Azienda Servizi Municipalizzati Taormina

Avv. Antonino Fiumefreddo

Sede ed uffici presso Park Lumbi
Via Mario e Nicolò Garipoli
98039 Taormina (ME)
P.IVA 01982940833
tel. 0942.683800

<http://www.taorminaservizipubblici.it>
e-mail: info@taorminaservizipubblici.it
PEC: asmtaormina@gigapec.it